CAPO III. DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ARTICOLO 14

T. C.

ART. 14.

- 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
- 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.
- 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
- 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

T. O.

ART. 14.

- 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
- 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.
- 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
- 4. I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal terzo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

N. R.

La norma riproduce, in un testo semplificato, modificato e diversamente ordinato, l'attuale articolo 26. Le variazioni di maggior rilievo riguardano: a) l'eliminazione dal contesto dell'articolo della dizione « gruppo politico » in contrapposto a « gruppo parlamentare », riconoscendosi soltanto quest'ultima figura collegiale come centro d'imputazione di attività nell'ordinamento della Camera; b) la conseguente soppressione dell'attuale terzo comma dell'articolo 26, ritenuto superfluo, in relazione al primo comma del presente articolo, ed equivoco per la indeterminatezza della nozione di « affinità » in esso richiamata; c) la richiesta – per la costituzione di Gruppi parlamentari con meno di venti iscritti, fatta salva la necessità dell'esistenza di un partito organizzato nel paese – della presentazione di liste in venti collegi e non più nella totalità come finora disposto, quale elemento sintomatico della organizzazione a carattere nazionale.

Sul secondo comma è stata espressa in Giunta una riserva, ritenendosi preferibile, anche per questa ipotesi derogatoria, la fissazione di un numero minimo di membri per la costituzione.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 26.

Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati sono tenuti a dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo politico siano iscritti.

Per costituire un Gruppo, ai fini del presente Regolamento, occorre un numero minimo di venti deputati.

I deputati iscritti ad un Gruppo il quale non raggiunga il numero di venti, possono unirsi ad un Gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di venti.

I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungano venti adesioni costituiscono un unico Gruppo misto.

L'Ufficio di Presidenza può eccezionalmente autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di 20 iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato proprie liste di candidati in tutte le circoscrizioni – ad eccezione

della Valle d'Aosta – aventi il medesimo contrassegno, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi.

Seduta antimeridiana di martedì 2 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare per iscritto al Segretario generale della Camera a quale Gruppo intendano appartenere.
- 2. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che i deputati che dichiarino di volervi appartenere siano associati in un unico movimento politico autonomo, titolare di una iniziativa pubblica, permanente, con strutture organizzate nei luoghi di produzione e nel Paese (subordinata: o siano stati eletti in liste impegnate su un programma comune).
- 3. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal primo comma o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.
- 4. Entro quattro giorni dalla prima seduta la Camera è convocata per approvare la costituzione dei Gruppi. La Camera quando ne sia fatta richiesta può successivamente autorizzare la costituzione di nuovi Gruppi e decidere i reclami.

14. 5. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. L'emendamento si riferisce al complesso dell'articolo 14; noi formuliamo un diverso meccanismo per la costituzione dei gruppi parlamentari. Soprattutto, non pensiamo che si debbano accettare le formulazioni presentate nel progetto, anche se corrette rispetto a quelle del Regolamento attuale. Sosteniamo la necessità che i deputati associati in un unico movimento politico autonomo, titolare di una iniziativa pubblica e permanente e con una struttura organizzata nel paese, abbiano la possibilità di costituire un gruppo parlamentare. Mi pare che questa sia una formulazione oggettiva rispetto al fatto che in generale la costituzione dei gruppi parlamentari viene fatta quasi sempre sulla misura di determinate posizioni e di determinati esiti delle campagne elettorali, e quindi del voto. Noi riteniamo che si debba giungere, invece, ad un meccanismo oggettivo, evitando in qualche modo le fluttuazioni nei principi di costituzione del gruppo che calzano come vestiti fatti su misura su partiti e su gruppi usciti dall'esito elettorale. Proponiamo che vi sia una norma positiva ed oggettiva piuttosto che un continuo aggiustamento, che la maggioranza o le maggioranze fanno, in relazione ai risultati elettorali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 14.

Al comma 3., sostituire la parola: appartengono, con le parole: intendono iscriversi.

14. 1. Lucifredi.

Al comma 4., sostituire la parola: appartengono, con le parole: siano iscritti.

14. 2. Lucifredi.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerli.

LUCIFREDI. Ritiro gli emendamenti, signor Presidente, e ne illustro brevemente la ragione. Essi tendevano ad uno stesso scopo, interpretativo del testo approvato dalla Giunta. Ritirandoli, voglio spiegare detto intento interpretativo, nella fiducia che gli onorevoli relatori mi possano dire che anch'essi interpretano nello stesso modo la norma che stiamo per votare. La differenza fondamentale tra il testo proposto dalla Giunta e quello dei miei emendamenti è in relazione alla parola « appartengono ». Mi era sembrato (mi auguro di avere sbagliato) che il testo della Giunta potesse essere interpretato nel senso che vi fosse una certa automaticità della appartenenza al gruppo del deputato eletto. Ad esempio, io che parlo per il fatto di essere eletto nelle liste della democrazia cristiana automaticamente vengo ad appartenere al gruppo parlamentare della democrazia cristiana, mentre - in ipotesi non certo auspicabile - può succedere che tra il giorno dell'elezione e il giorno del mio arrivo alla Camera si verifichino determinati eventi, per effetto dei quali non ritengo di poter più dare l'adesione a tale partito. In altri termini, a me preme sottolineare (e credo che questo rappresenti una tutela della posizione del parlamentare in quest'aula) che l'iscrizione del deputato ad uno o all'altro gruppo parlamentare, è un fatto volontario e non automatico.

Capisco che la Giunta possa insistere nel suo testo pensando ad una posizione di carattere, vorrei dire, cronologico, cioè che in un primo momento il deputato neoeletto arrivando alla Camera si iscriva al gruppo, divenga appartenente al gruppo e poi ne faccia la denuncia alla Camera. Se questo è il significato della norma, se cioè si vuole che l'appartenenza al gruppo sia anteriore alla iscrizione nell'elenco che ne deve tenere l'Ufficio di Presidenza della Camera, sono anch'io perfettamente d'accordo. Non lo sarei invece se si configurasse in qualunque maniera una forma di automaticità.

Se la Giunta attraverso il suo relatore vorrà darmi conferma di questo, ne sarò lieto e i miei emendamenti non avranno evidentemente alcuna ragione di essere. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. E stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Entro tre mesi dalla sua costituzione ciascun Gruppo parlamentare deposita il proprio statuto presso l'Ufficio di Presidenza che ne curerà la stampa in apposita pubblicazione.

14. 3. Terrana.

L'onorevole Terrana ha facoltà di svolgerlo.

TERRANA. La mia proposta parte da una costatazione innegabile: l'importanza che il nuovo Regolamento riconosce ai gruppi parlamentari. Per essere più preciso potrei dire che la rilevante funzione dei gruppi era già riconosciuta dal precedente Regolamento; ma è fuori di dubbio che il nuovo Regolamento accresce la loro importanza nel funzionamento della Camera.

Del resto questa situazione corrisponde ad una realtà nel paese. Il mio gruppo è stato favorevole a questa impostazione che è di rilievo in tutto il Regolamento. L'esistenza e la rilevanza dei gruppi mi sembra corrispondano ad un principio di organizzazione dei lavori e quindi di funzionalità della Camera, che oggi non saprei come potrebbe essere altrimenti sostituito. Tutto questo corrisponde del resto ad un concetto di rapporti corretto con il Paese. Per effetto del suffragio universale e dell'organizzazione dei partiti, infatti, in realtà l'elettorato vota i partiti, vota dei programmi pre-

sentati dai partiti. Sarebbe quindi ben strano che questo fatto, superato il periodo elettorale, non avesse poi corrispondenza nel momento in cui si arriva al Parlamento dove si deve attuare l'impegno dei partiti nei confronti di quei programmi.

Proprio perché riconosciamo l'importanza di questa funzione dei gruppi a noi sembra legittimo richiedere che siano resi noti (chiediamo soltanto questo) gli statuti o i regolamenti dei gruppi parlamentari, affinché sia chiaro a tutti il loro funzionamento. Ciò a garanzia dei cittadini, i quali hanno pure ragione di chiedere che siano manifeste le regole di attività del gruppo che, in concreto, corrisponde al partito che essi hanno votato; e a garanzia degli stessi deputati che dei gruppi fanno parte.

Non vedo a quale inconveniente possa dar luogo questa mia proposta. Mi sembra infatti assurda la supposizione che attraverso questa norma si possa ipotizzare o realizzare una qualsiasi interferenza nella libertà interna dei gruppi. Chiediamo, infatti, soltanto che questi statuti o regolamenti siano noti ed escludiamo che vi possa essere un intervento di chicchessia sui regolamenti stessi.

Vorrei osservare (credo che questo si colleghi a quanto ha detto l'onorevole Lucifredi) che di proposito il Regolamento esclude ogni norma relativa alla costituzione dei gruppi, cioè li considera già esistenti. L'osservazione fatta dal collega Lucifredi sottolinea la mia. Nel fare il Regolamento, cioè, siamo partiti dalla esistenza dei gruppi e non abbiamo – tranne alcune norme essenziali – cercato di regolarli.

D'altra parte, non per rispondere ad una norma di legge o ad una qualsiasi norma regolamentare, ma di fatto sono già noti gli statuti dei partiti: credo che i colleghi abbiano avuto occasione di vederli pubblicati in raccolta. Non vedo quindi quale difficoltà possa nascere perché vi sia una apposita pubblicazione che renda noti ufficialmente gli statuti o i regolamenti dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I regolamenti dei singoli Gruppi parlamentari debbono essere depositati, entro ... mesi dalla costituzione del Gruppo, presso la Presidenza che provvederà a stamparli.

14. 4. Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Ritengo che il nostro Regolamento debba innanzitutto preoccuparsi di dare coerenza, e garantirne l'applicazione, alle norme della Costituzione che riguardano la composizione delle Camere e la formazione delle leggi. La nostra Costituzione parla dei gruppi parlamentari soltanto una volta, e direi incidentalmente, come di un dato di fatto da rispettare in alcuni organismi rappresentativi.

Ora, se il gruppo parlamentare è un dato di fatto ed è una necessità – siamo tutti d'accordo – non si deve, però, in alcun modo, mi pare, in linea con le norme del Regolamento, giungere a far rispettare di meno quella che è una responsabilità costituzionale estremamente precisa, quella dell'articolo 67 della Costituzione, nel quale la responsabilità della rappresentanza parlamentare è sancita come responsabilità personale, direi totale e irrinunciabile.

Perché io propongo questo emendamento, che del resto coincide sostanzialmente con l'emendamento del collega Terrana? Per evitare che in un Regolamento, qual è quello che noi stiamo approvando – che in un certo senso potrebbe essere definito un Regolamento gruppocratico, che tiene conto, sì, di certe evoluzioni della politica e parlamentare, ma che secondo me corre il rischio di consacrare troppo in gruppocrazia quella che può essere una sana organizzazione e funzionalità dei gruppi – l'articolo 67 della Costituzione rimanga un po' in ombra ad opera non soltanto del Regolamento che stiamo per approvare, ma anche dei regolamenti che poi i singoli gruppi danno a se stessi nella loro piena autonomia.

Anche il mio emendamento, come quello del collega Terrana, non chiede di intervenire nella vita autonoma dei gruppi parlamentari perché nei loro regolamenti siano inserite alcune norme di garanzia della funzione parlamentare, il che potrebbe essere anche ipotizzabile, ma chiede soltanto, per dare un inizio di responsabilizzazione sul piano costituzionale ai regolamenti dei gruppi parlamentari, che questi siano resi pubblici.

I regolamenti dei gruppi parlamentari, invero, non sono un fatto interno di partito, ma sono un fatto che ha rilievo parlamentare appunto per il rilievo dato ai gruppi stessi. Non si chiede di fare delle leggi-quadro per gruppi parlamentari – per usare un termine corrente – ma si chiede in qualche modo, indirettamente, però sostanzialmente sul piano dell'opinione pubblica, di responsabilizzare i gruppi attraverso il loro regolamento, in modo che la funzione personale, totale e irrinunciabile di responsabilità, di cui all'articolo 67 della Costituzione, non sia in alcun modo violata o resa meno vigorosa o manomessa, sia attraverso i gruppi nel loro

funzionamento alla Camera e sia attraverso i regolamenti dei gruppi in una fase precedente.

Quindi, ritengo di insistere su questo emendamento, che ripeto - non toglie nessuna autonomia ai gruppi ma, rendendo pubblico il loro regolamento di costituzione, impegna moralmente ciascun gruppo ad essere fedele al Regolamento della Camera e soprattutto alla Costituzione, alla quale tutti dobbiamo essere fedeli.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio avviso e la mia posizione su questi emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi, egli stesso ha dimostrato di ritenere che essi possono essere considerati superflui, a norma dell'articolo 67 della Costituzione. È ovvio che, per l'indipendenza del parlamentare, che rappresenta la nazione senza vincolo di mandato, non può ritenersi assolutamente automatica la sua iscrizione ad un gruppo, che deve, invece, essere un fatto volontario molto impegnativo della sua attività parlamentare, che egli deve manifestare con una sua autonoma dichiarazione di volontà, naturalmente dopo la elezione. Su questo, quindi, credo che il chiarimento sia preciso e possa essere accolto. Ritengo che anche la maggioranza della Giunta del Regolamento confermerà questa interpretazione senza possibilità di dubbi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dal collega Terrana, componente della Giunta e del Comitato ristretto, analogo a quello presentato dall'onorevole Greggi, confermo il parere favorevole già espresso in sede di Giunta.

Effettivamente il maggior rilievo che intendiamo dare ai gruppi parlamentari impone, sotto un certo aspetto, il dovere di consentire la conoscenza degli statuti o regolamenti dei gruppi stessi e del modo attraverso il quale, all'interno dei gruppi, si forma quella volontà che poi, come ben sappiamo, risulta determinante per quanto riguarda la programmazione dei lavori della Camera, e la adozione di una serie di decisioni che riguardano lo svolgimento della discussione e la durata degli interventi, l'abbreviazione di determinate fasi della discussione delle leggi; deliberazioni tutte che sono adottate su proposta o con il consenso dei capigruppo. E quindi perfettamente conseguente che, attraverso questa pubblicizzazione degli statuti dei gruppi, sia consentita la conoscenza delle modalità con le quali si forma la volontà interna dei gruppi rappresentata poi dai capigruppo e che, come dianzi rilevavo, assume un

valore determinante al fine della formazione della volontà dell'intera Assemblea e persino della formazione delle leggi.

Per questi motivi ritengo di dover aderire al principio ispiratore degli emendamenti Terrana e Greggi per quanto riguarda l'obbligo della pubblicità degli statuti o dei regolamenti dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta del Regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

BOZZI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Caprara 14. 5, va rilevato che non solo esso propone per la costituzione dei gruppi una formulazione che si distacca dal Regolamento vigente e dal nuovo testo proposto dalla Giunta del Regolamento, ma prevede anche una procedura alquanto complessa e macchinosa e in un certo senso anche non priva di pericoli e di insidie, per le considerazioni che brevemente esporrò.

In base all'attuale disciplina, confermata dal progetto in esame, la formazione dei gruppi è affidata, oltre che alla libera scelta del deputato, a parametri oggettivi e a dati obiettivamente accertabili. In sostanza, ogni deputato fa la sua scelta e il gruppo viene costituito quando vi siano venti deputati che compiano la medesima scelta. La Camera rispecchia questa determinazione libera e questi venti o più deputati si costituiscono in gruppo parlamentare. È poi prevista un'eccezione, ma anche questa configurata in termini oggettivi, nel senso che quando il gruppo non raggiunga i venti deputati deve trattarsi di una formazione politica che corrisponda a determinati criteri oggettivi.

In tutta questa procedura non si fa mai ricorso a valutazioni soggettive. Vi è un primo elemento oggettivo, l'elemento fondamentale della libera scelta del deputato di appartenere (o di iscriversi, se si preferisce questa seconda dizione) a questo o a quel gruppo; e vi è una serie di elementi pure oggettivi che prevedono l'ipotesi in cui si costituiscano gruppi con un numero di deputati inferiore a venti.

L'emendamento proposto dal collega Caprara e dai suoi amici del *Manifesto* provoca un vero e proprio sconvolgimento di questi criteri. Per costituire un gruppo, infatti, occorrerebbe, secondo la procedura indicata in quell'emendamento, fare una serie di indagine di merito, per vedere se i deputati che chiedono di far parte del gruppo siano associati « in un unico movimento politico autonomo » e così via. Inoltre il giudizio definitivo sarebbe riservato alla Camera, cioè alla maggioranza, che eventualmente potrebbe anche tutelare scarsamente le minoranze.

L'emendamento, in altre parole, sostituisce ad un criterio oggettivo, ancorato a dati precisi e non suscettibile di valutazioni discrezionali, un criterio meramente soggettivo, affidato al fluttuare di questa o di quella maggioranza. Per questo complesso di ragioni, noi non crediamo di poter accogliere questo emendamento.

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Lucifredi, devo dargli atto che l'interpretazione da lui avanzata è esatta; siamo ben lontani dal pensare di poter conculcare il diritto di libera scelta del deputato di far parte di questo o di quel gruppo. Si tratta proprio di un problema cronologico: il deputato faccia pure la scelta che crede e poi la comunichi all'Ufficio di Presidenza; si tratta cioè di comunicare un fatto già avvenuto e non soltanto l'intenzione di iscriversi.

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Terrana e dell'onorevole Greggi, essi sono sostanzialmente simili; si potrebbe soltanto dire, da un punto di vista formale, che appare preferibile l'uso dell'espressione « regolamenti » (contenuta nell'emendamento Greggi) piuttosto che quella di « statuti ». Non si tratta però di una questione di parole, di cui potremo eventualmente occuparci ove fosse accolto il principio, ma di una questione sostanziale. In sede di Giunta, questo tema è stato largamente dibattuto e, come dimostra il fatto stesso che l'onorevole Terrana abbia presentato un emendamento e che l'onorevole Roberti si sia dichiarato d'accordo con esso (entrambi fanno parte della Giunta), non è stato possibile raggiungere un accordo; si è però raccolta una larga maggioranza attorno alla posizione contraria a questi emendamenti.

Quali sono state le ragioni di questo atteggiamento? Si è detto, innanzi tutto, che questa norma verrebbe ad imporre, sia pure indirettamente, l'obbligo di adottare uno statuto o un regolamento: cosa che un gruppo potrebbe anche non fare, affidando la sua organizzazione e la sua vita interna alle assemblee, chiamate di volta in volta a decidere senza basarsi su un atto scritto. Questa è una ipotesi che può sembrare strana ma che non può nemmeno escludersi a priori.

Si è inoltre fatto osservare che per quel tanto di essenziale che serve alla vita comunitaria dell'Assemblea (cioè la designazione del presidente del gruppo e dell'ufficio di Presidenza) è già previsto l'obbligo della comunicazione, affinché sia possibile agli altri gruppi un controllo a proposito dei titolari di alcune funzioni attribuite ai presidenti dei gruppi, funzioni che l'attuale schema di Regolamento allarga notevolmente.

Si è infine fatto presente che nello statuto o nel regolamento vi è una parte che deve essere lasciata riservata e segreta, cioè non sottoposta al controllo di altri gruppi, in quanto non attinente alla vita di quella comunità che è la Camera.

Queste, signor Presidente, sono le considerazioni per le quali la maggioranza della Giunta del Regolamento ha ritenuto, dopo ampio dibattito (al quale non sono sfuggite le valutazioni di merito attorno ad una certa configurazione della vita comune dell'Assemblea), di dover respingere tanto l'emendamento Terrana quanto lo emendamento Greggi.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per avere un chiarimento sulla formulazione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Nella prima parte dell'articolo in esame si richiede un numero minimo di venti deputati per poter costituire un gruppo parlamentare. Questa disposizione va posta in relazione con il fatto che, sempre nello stesso articolo, viene soppressa la parola « politico » che nell'attuale regolamento segue la parola « gruppo ».

Nel secondo comma, allorché si parla di una possibile deroga al requisito del numero minimo di deputati che consente la costituzione di un gruppo, si dice che l'Ufficio di Presidenza può autorizzarne la costituzione a condizione però che si tratti di un gruppo che rappresenti un partito politico organizzato in sede nazionale e con determinato numero di voti, con presentazione di liste, ecc.

Dal modo in cui è formulato l'articolo apparirebbe – ed è questo il chiarimento che chiedo – che quando il numero di deputati è superiore a 20 si possa costituire un gruppo indipendentemente dall'appartenenza o dalla rappresentanza di un partito nazionalmente organizzato. È questo il senso dell'articolo? Se fosse questo, la cosa desterebbe in me notevole perplessità; se viceversa il senso fosse diverso, vorrei che mi fosse chiarito dalla Giunta.

PRESIDENTE. Vuole la Giunta dare un chiarimento?

LUZZATTO, Relatore. L'articolo è abbastanza chiaro. D'altronde il regolamento già vigente per questa parte era identico. Venti deputati possono costituirsi in gruppo parlamentare. A questo punto non vi è nessuna condizione da porre. I parametri, come diceva poco fa l'onorevole Bozzi, si riferiscono all'ipotesi che siano meno di 20 a fronte della facoltà loro dichiedere e dell'Ufficio di Presidenza di autorizzare in via eccezionale a meno di 20 deputati di costituirsi in gruppo. Questa è la prassi finora seguita ed è anche questo quanto prevede il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara mantiene il suo emendamento 14. 5, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha già detto che non insiste per la votazione dei suoi emendamenti 14. 1 e 14. 2.

Onorevole Terrana, mantiene il suo emendamento 14. 3, non accettato dalla Giunta?

TERRANA. Lo ritiro e chiedo di illustrare brevissimamente i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Non è che le argomentazioni del collega Bozzi mi abbiano completamente convinto. Del resto, come egli ha ricordato, la questione è stata lungamente discussa in Giunta. Ritengo in realtà che dovremmo prestare più attenzione, direi anche legislativa, sia ai partiti sia ai gruppi parlamentari. Ma questo è un argomento più ampio che è chiaro non possa essere discusso in questa sede.

Potrebbe al limite esserci un problema di rispetto dell'autonomia dei gruppi in riferimento ai partiti, per fare un esempio che può avere un particolare significato espresso qui in Parlamento. Tuttavia non insisto nel mio emendamento, perché non vorrei che si prestasse al rischio di una interpretazione polemica della mia posizione, interpretazione che la mia proposta non voleva e non vuole avere; talché, se questo fosse, addirittura si potrebbe insinuare il dubbio che io pensi – cosa che invece ho negato – a un qualsiasi intervento all'interno dei regolamenti o statuti dei gruppi. (Effettivamente riconosco che sarebbe più esatta la dizione regolamento, come ha rilevato l'onorevole Bozzi).

Non ipotizzavo nemmeno che ci possa essere una violazione della libertà dei deputati attraverso il regolamento del gruppo anche perché ogni singolo parlamentare ha sempre il modo di esprimersi liberamente e non ha nessun obbligo di far parte di un gruppo. Per me era soprattutto un problema di chiarezza verso i cittadini, verso l'elettorato. Questo problema esiste e, nel quadro del discorso che abbiamo fatto sul carattere, in parte sperimentale, di questo Regolamento, chiedo che i gruppi politici meditino per il futuro. Riconoscendo che in sede di Giunta il problema è stato largamente discusso, come dicevo, e che si è costituita una maggioranza forse

non tanto larga né convinta, contraria al mio emendamento, nello spirito di quello sforzo che è stato compiuto di arrivare fin dove possibile a soluzioni comuni, ritenuto che il problema non è del tutto essenziale, io non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 14. 4, non accettato dalla Giunta del regolamento?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Greggi. Non ci sembra democraticamente corretto correre il rischio che l'attività parlamentare diventi esclusivo patrimonio dei direttivi dei maggiori partiti qui rappresentati. Si può correre il rischio della espropriazione politica da parte del vertice dei gruppi a danno dei parlamentari, cosa che sarebbe estremamente grave.

Non sono, a nostro avviso, abbastanza fondate le obiezioni dell'onorevole Bozzi. Costringete il gruppo a redigere un regolamento e vi è un'area di riservatezza su cui occorre stendere un velo.

A nostro parere vi è un unico dovere: la chiarezza dinanzi all'opinione pubblica. Ecco l'utilità che i regolamenti siano depositati presso la Presidenza, a garanzia del cittadino.

CAPRARA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Anche a nome dei miei colleghi del gruppo del *Manifesto*, signor Presidente, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 14. 4. (È respinto).

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sullo articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 14, soprattutto per quanto riguarda il punto 2.

A mio avviso la scelta che è stata fatta non è convincente. Nella stesura del Regolamento si sarebbero potute scegliere due direttive: una tesa a consentire il massimo di rappresentatività e un'altra che avesse tenuto in considerazione le esigenze della efficienza.

In un argomento di questo genere, qual è il Regolamento di una Assemblea, le soluzioni di compromesso non persuadono. Mi rendo conto che il compromesso, in fondo, anche in questa materia ed entro certi limiti, qualche volta diviene una esigenza perentoria; ma in linea di massima le linee fondamentali devono essere linee di principio.

Si sarebbe quindi potuta scegliere o l'una o l'altra linea. La scelta fatta da questo progetto di Regolamento è a mio avviso la meno convincente, in quanto riveste un carattere compromissorio, utilitaristico, tendente a conciliare in un'unica soluzione quella che normalmente si usa chiamare « l'armonica sintesi delle esigenze di carattere opposto » le quali armonicamente si accordano in un dispositivo che si presta a mille osservazioni tutte discutibili.

Gosa significa infatti stabilire che debbano concorrere i requisiti della presenza in venti collegi elettorali, della elezione, evidentemente, in uno almeno di questi, il tutto poi affidato alla scelta di un organo ristretto quale è l'ufficio di Presidenza.

MALAGUGINI. È la legge elettorale!

REGGIANI. Meglio sarebbe stato, in ogni caso, che mantenendo anche questa ipotesi suggerita da evidenti criteri di carattere pratico, la decisione fosse stata affidata all'Assemblea e non all'Ufficio di Presidenza.

In linea personale dico che avrei preferito, data la natura della disposizione, il criterio della rappresentatività, criterio contenuto nell'emendamento Caprara ed altri sul quale non ho potuto esprimere il mio voto in quanto è stato ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui è stata data lettura.

(E approvato).

thing day of the

La Camera approva l'art. 14 in data 2 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 5 emendamenti da parte dei dep. Caprara, Lucifredi (2), Terrana e Greggi. Il dep. Caprara, svolgendo il suo emendamento, indicava un diverso meccanismo per la costituzione dei Gruppi parlamentari e prospettava l'opportunità che i deputati associati in un unico « movimento politico autonomo », titolare di una iniziativa pubblica e permanente e con una struttura organizzata nel paese, avessero la possibilità di costituire anch'essi un Gruppo parlamentare. Dopo che il dep. Lucifredi aveva ritirato i suoi emendamenti, prendeva la parola il dep. Terrana il quale chiedeva la pubblicazione dello statuto di ciascun Gruppo parlamentare entro tre mesi dalla costituzione del medesimo. Legittimava tale posizione affermando trattarsi soprattutto di un problema di chiarezza verso i cittadini e verso l'elettorato. L'emendamento del dep. Greggi, simile a quello Terrana (sostituiva alla parola « statuto » quella « regolamento ») veniva svolto dal presentatore, il quale sottolineava che non era sua intenzione intervenire nella « vita autonoma dei Gruppi » ma solo responsabilizzare maggiormente i medesimi. Prendeva quindi la parola il dep. Roberti confermando il suo parere favorevole, già espresso in Giunta, agli emendamenti Terrana e Greggi. Rispondeva il rel. Bozzi dicendosi contrario all'emendamento Caprara perché, a giudizio della Giunta, sostituiva ad un criterio oggettivo, ancorato a dati precisi e non suscettibile di valutazioni discrezionali, un criterio meramente soggettivo affidato - rilevava - al fluttuare di questa o di quella maggioranza. Per quanto riguardava gli emendamenti Terrana e Greggi, dopo aver ricordato che questo tema in sede di Giunta era stato largamente dibattuto, si dichiarava contrario all'accoglimento per varie considerazioni ed in particolare per l'obbligo, sia pure indiretto, di adottare uno statuto od un regolamento che la norma proposta - se accolta - avrebbe imposto ai Gruppi. Interveniva successivamente nella discussione il dep. La Loggia che chiedeva un chiarimento sulla formulazione dell'intero articolo, chiarimento che gli era fornito dal rel. Luzzatto. I dep. Caprara e Terrana ritiravano i propri emendamenti, mentre il dep. Greggi manteneva il suo. I dep. Niccolai Giuseppe e Caprara, quest'ultimo a nome dei deputati del « Manifesto », prendevano la parola per dichiarazioni di voto, e si dichiaravano rispettivamente favorevole il primo e contrario il secondo all'emendamento Greggi, il quale veniva votato e respinto. Il dep. Reggiani, a sua volta, prima della votazione

finale dell'articolo, prendeva la parola per dichiarazione di voto, affermando che si sarebbe astenuto, a titolo personale, dalla votazione dell'articolo stesso.

Il nuovo Regolamento è imperniato, con accentuazione più incisiva di quello prima vigente, sulla funzione dei Gruppi parlamentari. Gli ampi poteri attribuiti ai Gruppi rispondono ad una fondamentale esigenza di organicità e di efficienza dei lavori parlamentari ed alla necessità di stabilire uno stretto collegamento tra il singolo deputato, il gruppo ed il partito, ma non menomano la autonomia del deputato, di cui vengono efficacemente salvaguardati i diritti, sia sul piano dell'iniziativa, sia su quello dell'organizzazione dei lavori (V., ad es., l'art. 23). Il nuovo Regolamento non si è sottratto alla particolare struttura politico-organizzativa dei partiti nello stato moderno, la quale postula indubbiamente – in sede politica – un rapporto disciplinare tra l'organizzazione parlamentare e quella extra-parlamentare del partito: l'organo di collegamento tra partito e Parlamento è, per l'appunto, il Gruppo parlamentare. A tale proposito deve essere sottolineata quella dottrina (Mortati) che considera l'organo in questione organo di una Camera e contemporaneamente organo di partito. Contro tale tesi si pronuncia invece un'altra dottrina (Rescigno) che ritiene i Gruppi parlamentari esclusivamente organi di partito. La dottrina più recente (Galeotti, Gueli, Savignano), a sua volta, considera i Gruppi parlamentari come proiezione o rappresentazione parlamentare dei partiti politici.

Per quanto specificatamente riguarda l'articolo in questione bisogna osservare, innanzitutto, che al co. 2 si prevede – in difetto della condizione richiesta dal co. 1 – la presentazione di liste di candidati in 20 collegi a differenza di quanto sancito nel vecchio regolamento che richiedeva invece, per raggiungere gli stessi effetti, la presentazione di «liste di candidati in tutte le circoscrizioni». Come è stato osservato (Ciaurro) il Regolamento della Camera non prevede l'automatico travaso in un Gruppo parlamentare degli eletti in una determinata lista ma esige una esplicita manifestazione di volontà del deputato eletto. L'ultimo comma, infine, disciplina la formazione del Gruppo misto che è una naturale conseguenza del principio dell'obbligatorietà – sancita nel Regolamento – per tutti i deputati di far parte di un Gruppo parlamentare.

 $\label{eq:continuous} \mathcal{C}(x) = \{x \in \mathcal{X} \mid x \in \mathcal{X}$

ARTICOLO 15

T. C.

ART. 15.

- 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
- 2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. Nel Gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo da rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo stesso.
- 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

T.O.

ART. 15.

- 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
- 2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica, anche di volta in volta, il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida in caso di assenza o impedimento del proprio presidente l'esercizio delle funzioni a questo attribuite dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al 'Presidente della Camera.
- 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e

attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

N.R.

La norma traccia in linee essenziali la struttura del Gruppo parlamentare, che, recependo l'ormai consolidata prassi costituzionale, configura come istituzione permanente, operante anche al di fuori del mero collegamento strumentale per la formazione delle Commissioni (di cui all'attuale articolo 27 in riferimento al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione).

In tale nuova prospettiva, al secondo comma, assume un particolare rilievo per l'organizzazione complessiva della Camera, la designazione degli organi direttivi di Gruppo; nel terzo comma si assicurano, sul piano amministrativo e finanziario, le effettive condizioni per il pratico funzionameto dei Gruppi stessi.

T. M. [Identico]

т. а.

ART. 27. co. 1, -2 prima parte.

Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee, ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo, il cui numero sia sufficiente per la costituzione di cui all'articolo precedente, e dei deputati da inscrivere nel Gruppo misto.

Ciascun Gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: entro quattro giorni, con le parole: entro otto giorni.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nel gruppo misto la costituzione di tali organi deve avvenire in modo da rispecchiare proporzionalmente le varie componenti politiche del gruppo stesso.

15. 3. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'Assemblea decide, in seduta pubblica i contributi da assegnare ai Gruppi per l'esplicazione delle loro funzioni, sulla base di norme proposte dall'Ufficio di Presidenza; assicura e assegna ai Gruppi la disponibilità di locali e attrezzature.

15. 4.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Il primo emendamento si riferisce ad un precedente emendamento che, dopo le dichiarazioni del relatore, è stato ritirato.

Per quanto riguarda il comma secondo, che si riferisce alla costituzione del gruppo misto, noi insistiamo per realizzare un meccanismo che consenta al gruppo misto di eleggere un gruppo dirigente che sia in grado di rispecchiare le varie componenti politiche del gruppo. Ella sa meglio di noi, signor Presidente, che, se venisse accettato questo emendamento, potremmo risolvere alcune delle difficoltà che anche attualmente si presentano ogni volta che si tratta di consultare o di impegnare i gruppi in un determinato andamento dei lavori o comunque in una determinata organizzazione dei lavori stessi.

Con il terzo emendamento proponiamo che i contributi assegnati ai gruppi parlamentari siano concessi sulla base di un sistema di norme oggettivo e pubblico, che la Camera deve espressamente approvare e che dovrebbe essere poi allegato al bilancio, in modo che l'assegnazione di questi contributi avvenga in modo oggettivo e sia portata a conoscenza della pubblica opinione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., dopo le parole: nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti, aggiungere le parole: che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

15. 1. Mattarella.

Poiché l'onorevole Mattarella non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., dopo la parola: disponibilità, aggiungere le parole: di personale.

Aggiungere il seguente comma:

Il numero e le qualifiche del personale, inserito in appositi ruoli, sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Servello, d'Aquino, Guarra, Romeo, Niccolai Giuseppe, Franchi, Abelli, Santagati.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Ritengo superfluo sottolineare che il lavoro parlamentare è diventato e diventerà sempre più in futuro altamente specializzato e presenta conseguentemente sempre maggiori difficoltà. È appunto in vista di ciò che con il nostro emendamento chiediamo che ai gruppi parlamentari sia assicurato l'ausilio del personale della Camera.

Diamo atto a lei, signor Presidente, e a tutto il personale della Camera di quanto si fa perché il deputato sia assistito nel migliore modo possibile. Vi è però un tipo di lavoro cui gli uffici della Camera non possono corrispondere adeguatamente, loro malgrado, ed è il lavoro che sbocca in una valutazione politica, nel momento in cui protagonista non è più il servizio studi della Camera ma, necessariamente, il gruppo politico.

Nessuno potrà negare che i gruppi parlamentari esercitano una funzione di elaborazione politica che è essenziale per il funzionamento della Camera e la esercitano attraverso quel personale dei gruppi che – sentiamo il dovere di sottolinearlo – lavora duramente, cooperando efficacemente al lavoro parlamentare, come elemento indispensabile del nostro lavoro di legislatori.

Ora dobbiamo riconoscere che il personale dei gruppi è, in questo caso, « figlio di nessuno », sia sul piano giuridico, sia sul piano amministrativo, sia su quello finanziario. Ciò tuttavia non appare né giusto né equo, specie nel momento in cui constatiamo che il nuovo Regolamento valorizza ed esalta l'attività dei gruppi. Il nostro emendamento mira appunto a compiere un primo, doveroso passo, nella direzione dianzi indicata.

PRESIDENTE. Desidero dare subito una risposta in ordine al problema sollevato nell'emendamento ora illustrato dall'onorevole Giuseppe Niccolai. Già nel corso della passata legislatura l'Ufficio di Presidenza ha esaminato il problema, senza risolverlo. L'Ufficio di Presidenza riesaminerà quanto prima questa importante questione (che non ritengo tuttavia sia opportuno inserire nel Regolamento)

e in quella occasione sarà cura del Presidente far intervenire alla riunione della Presidenza anche i presidenti dei gruppi parlamentari.

Questa è l'assicurazione che le do, onorevole Niccolai, e che è consacrata negli *Atti parlamentari*.

NICCOLAI GIUSEPPE. La ringrazio, signor Presidente, e nel prendere atto di questo impegno dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Niccolai.

Qual è il parere della Giunta del Regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

BOZZI, *Relatore*. Credo che l'onorevole Caprara, non insisterà per la votazione del suo emendamento 15. 2. Comunque la Giunta è contraria.

La Giunta accetta invece l'emendamento Caprara 15. 3, a condizione che in esso venga soppresso l'avverbio « proporzionalmente »; questo non già perché quello della proporzionalità non debba rappresentare il criterio ispiratore, ma per non costituire un parametro eccessivamente rigido, che potrebbe contrastare con la realtà, data la varietà della composizione del gruppo misto. Questo emendamento potrà essere opportunamente collocato alla fine del secondo comma o in altra sede da stabilire in fase di coordinamento.

L'emendamento Caprara 15. 4 non può invece essere accolto dalla Giunta, perché in realtà il potere presidenziale rappresenta l'esercizio di una attività dovuta, perché questi stanziamenti sono già inseriti nel bilancio e quindi approvati dall'assemblea. Comunque, è meglio riservare al Presidente, che compirà questa operazione con l'ufficio di Presidenza o con i presidenti dei gruppi, una valutazione che potrebbe non essere appropriato fare in Assemblea.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Non insistiamo per la votazione del mio emendamento 15. 2, essendo esso collegato ad altro emendamento che ieri non è stato accolto. Quanto all'emendamento 15. 3, prendo atto con interesse che la Giunta è passata dal riconoscimento di un suo qualche fondamento alla sua quasi totale accettazione. Riconosco peraltro che il mantenimento del termine « proporzionalmente » ne renderebbe difficoltosa l'applicazione, data la frammentarietà della composizione del gruppo misto e ci dichiariamo pertanto disposti a sopprimerlo.

L'altro mio emendamento 15. 4 era diretto a stabilire la pubblicità delle assegnazioni dei contributi ai gruppi parlamentari. Pur dichiarando di non insistere per la sua votazione, tuttavia la questione da esso trattata dovrebbe essere più chiaramente espressa di fronte alla pubblica opinione, in modo che nel bilancio, che è la sede naturale dell'assegnazione dei contributi, queste somme risultino in un modo chiaro ed esplicito, così che, salvaguardando i poteri dell'ufficio di Presidenza, vi sia la possibilità di una ricognizione immediata delle somme che vengono erogate ai gruppi. Ritengo quindi opportuno, nell'interesse generale dell'Assemblea, non raggruppare i contributi in un capitolo di bilancio, ma stralciarli, in modo che tali erogazioni siano note a chi avrà interesse a consultare il bilancio della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, questo problema sarà oggetto di discussione quando si esaminerà il bilancio della Camera.

CAPRARA. Volevo solamente sottolineare, signor Presidente, la necessità che l'elemento della pubblicità fosse particolarmente accentuato in questa materia, che indirettamente affronta il problema del finanziamento dei partiti politici attraverso i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mattarella non è presente, il suo emendamento 15. 1 si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Caprara 15. 3, con la modifica proposta dalla Commissione ed accettata dal presentatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 15 in data 3 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 5 emendamenti da parte dei dep. Caprara (3), Mattarella e Servello. Il dep. Caprara svolgendo il secondo dei suoi emendamenti (per il 1º e il 3º V. stenografico) tendente ad aggiungere al co. 2, in fine, le parole: « nel Gruppo misto la costituzione di tali organi deve avvenire in modo da rispecchiare proporzionalmente le varie componenti politiche del Gruppo stesso », insisteva per realizzare un meccanismo che avrebbe consentito al Gruppo misto di eleggere un direttivo in grado di rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo medesimo. Il dep. Niccolai Giuseppe, cofirmatario dell'emendamento Servello,

chiedeva che fosse aggiunto all'articolo in esame il seguente comma: « Il numero e le qualifiche del personale, inserito in appositi ruoli sono stabiliti dall'ufficio di presidenza con la partecipazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ». Su tale emendamento interveniva direttamente il Presidente della Camera il quale, premesso che il problema affrontato dall'emendamento Servello era stato esaminato, ma non risolto, dall'ufficio di presidenza nella precedente legislatura, assicurava che l'importante questione - che a suo giudizio non poteva trovare opportuna collocazione nel Regolamento - sarebbe stata esaminata al più presto dall'ufficio di presidenza stesso, e che in quella occasione avrebbero partecipato alla riunione anche i presidenti dei Gruppi parlamentari. Il dep. Niccolai Giuseppe prendeva atto di tale dichiarazione e ritirava l'emendamento. Il rel. Bozzi accettava il secondo degli emendamenti presentati dal dep. Caprara, purché in esso venisse soppresso l'avverbio « proporzionalmente » per non costituire un parametro troppo rigido « che potrebbe contrastare con la realtà, data la varietà della composizione del Gruppo misto». Si dichiarava contrario a tutti gli altri emendamenti. Il dep. Caprara accettava la modifica proposta dal relatore e ritirava gli altri 2 emendamenti. Il Presidente, dopo aver costatato l'assenza del dep. Mattarella (si intendeva, pertanto, ritirato il suo emendamento), poneva in votazione l'emendamento Caprara con la modifica proposta dalla Giunta. L'articolo così modificato veniva quindi approvato.

L'invito di convocazione dei Gruppi (co. 1) è, per prassi, genericamente rivolto a tutti gli aderenti agli stessi, e non specificatamente indirizzato ai singoli deputati. L'elezione delle cariche interne dei Gruppi non ha norme precise: valgono quindi per esse le autonome determinazioni dei Gruppi stessi. L'elezione del presidente, di uno o più vicepresidenti e di un comitato direttivo (co. 2) è espressamente prevista dal Regolamento. Il comitato direttivo, la cui costituzione è obbligatoria con il nuovo Regolamento, ha funzioni che dovrebbero essere limitate al lavoro organizzativo, tecnico e preparatorio. In dottrina (Tosi) si considerano, peraltro, i comitati direttivi alla stregua di vere e proprie « cinghie di trasmissione » della volontà legislativa e politica del partito proiettata nell'Assemblea. Per quanto riguarda infine il co. 3, il Regolamento assicura normativamente, sul piano amministrativo e finanziario, le condizioni necessarie per il funzionamento dei Gruppi.

CAPO IV. DELLE GIUNTE

ARTICOLO 16

T. C.

ART. 16.

- 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presidenta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.
- 2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel quarto comma dell'articolo 72 e nel quarto comma dell'articolo 93.
- 3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
- 4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati.
- 5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

T. O.

ART. 16.

- 1. La Giunta per il regolamento della Camera è costituita da dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera il quale, udito il parere della Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.
- 2. Alla Giunta stessa è deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo ed eventualmente la soluzione dei conflitti di competenze fra le Commissioni.

- 3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostra necessarie.
- 4. Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.
- 5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N.R.

Si sono riassunte in un solo contesto, con modificazioni, le disposizioni relative alla composizione e alle funzioni della Giunta per il regolamento, finora contenute negli articoli 8 e 15.

Fermo il numero base di dieci deputati, si è dettato un criterio più elastico per la composizione della Giunta, in ragione di esigenze di rappresentatività difficilmente predeterminabili.

T. M.

ART. 16.

- 1. Identico.
- 2. Identico.
- 3. Identico.
- 4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. La domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati.
 - 5. Identico.

T. A.

ART. 8 CO. 1-2.

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento, presieduta dal Presidente della Camera, il quale, sentita la Giunta stessa, può integrarla con non più di altri due membri.

ART. 15 CO. 1-2-3.

La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata a' termini dell'articolo 8, lettera a), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie.

Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il Presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.

Alla Giunta stessa sarà deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., aggiungere in fine le parole: sempre rispettando, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi.

16. 2. Lucifredi.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Il mio emendamento parte dalla considerazione che nel primo comma dell'articolo 16 si stabilisce, seguendo una prassi che è stata da tempo adottata, che il Presidente della Camera può integrare la composizione della Giunta per il Regolamento ai fini di una più adeguata rappresentatività.

Questo è già stato fatto più volte e non occorre che io dica che è stato fatto, almeno nel periodo che io conosco, con la più illuminata saggezza. Ora ciò viene tradotto in norma specifica. Il mio emendamento tende a dare un criterio direttivo, sempre rispettando, per quanto possibile – perché ovviamente la cosa non è contenibile in termini rigidi – il criterio di proporzionalità tra i vari gruppi. Il mio emendamento parte dal concetto che nel secondo comma dell'articolo 16 si attribuiscono alla Giunta per il Regolamento notevoli poteri perché essa, indipendentemente dalla redazione del Regolamento, deve dare pareri logicamente vincolanti sulle questioni di interpretazione del regolamento e risolvere i conflitti di competenza.

Ora, la norma così formulata – certamente in modo illuminato non sarà applicata in questo senso – potrebbe essere applicata in maniera che nella Giunta per il Regolamento quella che è la maggioranza della Camera diventi minoranza nella Giunta. Allora a me sembrerebbe un po' strano che in una materia così delicata come è quella della questione dei conflitti non fosse la volontà della maggioranza del Parlamento ad esprimere giudizi determinanti, ma la minoranza. Per questo nel mio emendamento vi è il richiamo a un criterio direttivo non rigido, cioè alla proporzionalità, in modo che la maggioranza che vi è nella Camera vi sia anche nella Giunta per il Regolamento. Questo è lo scopo del mio emendamento.

ROBERTI. Chiedo di parlare sull'emendamento Lucifredi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei fare una precisazione in merito all'emendamento Lucifredi. Nessuna difficoltà da parte mia sulla possibilità di rispettare nella formazione della Giunta per il regolamento, come di tutti gli altri organi del Parlamento, il criterio della proporzionalità. Vorrei però precisare un principio: la proporzionalità nel senso di maggiore attribuzione di partecipazione di rappresentanza ai gruppi politici, ai partiti, alle formazioni più forti e più numerose è sempre subordinata al principio della partecipazione della rappresentanza di tutti i gruppi e quindi delle minoranze. In altri termini, non è possibile sacrificare il principio della partecipazione della minoranza in determinati organi al principio della mag-

giore forza dei gruppi più forti: non è possibile escludere, cioè, da un organismo un rappresentante di un gruppo anche minore per rafforzare con più di un rappresentante i gruppi più forti.

Stabilito quindi il principio della partecipazione di tutti i gruppi e quindi della necessaria tutela dei gruppi minoritari, nessuna difficoltà che venga poi riconosciuto ai gruppi più forti un numero maggiore di rappresentanti. Questo è un principio fondamentale che deve regolare tutte le formazioni di rappresentanze composite; altrimenti si verrebbe, per tutelare il principio proporzionale, a sacrificare l'altro principio che ha una importanza anche maggiore, quello cioè della rappresentanza indispensabile anche delle minoranze nei vari gruppi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: In tal caso la Giunta ascolta i Presidenti di Commissione e i deputati proponenti.

16. 5.

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

Al comma 4, sopprimere le parole da: la domanda di votazione per appello nominale, fino alla fine del comma.

16. **6.**

Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Con l'emendamento 16. 5 noi proponiamo che nel caso in cui la Giunta debba affrontare questioni di interpretazione del regolamento, e soprattutto risolvere conflitti di competenza tra le Commissioni, abbia la possibilità di ascoltare i presidenti di Commissione e, nei casi in cui lo ritenga opportuno, anche i deputati proponenti. Questo al fine di stabilire una collaborazione e quindi anche un intervento esplicito di coloro che hanno sollevato i problemi o per lo meno di coloro che si trovano a doverli risolvere.

Con l'altro nostro emendamento riteniamo si possa limitare o escludere la domanda di votazione per appello nominale, soprattutto quando venga stabilito che deve essere fatta soltanto prima dell'inizio della discussione; possono invece sorgere occasioni in cui la domanda di appello nominale può essere fatta nel corso della discussione, vista la posizione dei vari gruppi su un particolare emendamento o articolo.

Per questi motivi, signor Presidente, noi abbiamo chiesto – e rinnoviamo la richiesta alla Giunta del regolamento – di esaminare sia il secondo sia il quarto comma al fine di accettare l'indirizzo che noi proponiamo con questi emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

« A norma dell'articolo 64 della Costituzione, il Regolamento è adottato, anche nelle sue modificazioni ed aggiunte, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

Il nuovo testo o le modificazioni del Regolamento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica », e trasferirli come articolo 145-bis.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Il mio emendamento riguarda anzitutto una questione di carattere formale. A me pare che il quarto e il quinto comma dell'articolo 16, per il loro contenuto, non debbano essere compresi nel capo IV che fa riferimento alle varie Giunte (del Regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere). Essi trattano infatti delle modifiche al Regolamento, che sono di competenza della Camera; il quinto comma in particolare si riferisce alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche che la Camera abbia approvato.

A mio giudizio queste due norme, ripeto, non vanno inserite nel capo IV, ma ritengo possano essere trasferite in sede di disposizioni finali o di disposizioni generali.

Per quanto concerne invece l'aspetto sostanziale, il mio emendamento non tocca l'attuale quinto comma, ma soltanto l'attuale quarto comma dell'articolo 16, con riferimento alla Costituzione.

Nel primo comma dell'articolo 64 della Costituzione si legge: « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Nel testo inizialmente presentato dalla Giunta del Regolamento si aggiungeva una sorta di condizione che alterava, a mio giudizio, il principio stabilito dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, le chiedo scusa ma devo lasciare momentaneamente la presidenza perché vi è una delegazione che mi attende per espormi problemi di una certa importanza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

GREGGI. Nella prima parte del quarto comma di questo articolo 16 si riportano testualmente le parole del primo comma dell'articolo 64 della Costituzione; si aggiunge però una certa condizione che, a mio giudizio, altera il valore impegnativo e costituzionale del primo comma del citato articolo 64. Nel testo inizialmente presentato dalla Giunta si diceva infatti che la maggioranza assoluta doveva essere adottata qualora, « prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati ».

Già in sede di discussione generale, di fronte a questo testo, ebbi a muovere le stesse osservazioni che sto ora ripetendo. Mi pare che tali osservazioni abbiano ugualmente valore di fronte al nuovo testo adottato dalla Giunta del regolamento, nel quale apparentemente – ed in parte – si tiene conto delle osservazioni che erano state fatte in sede di discussione generale e durante l'esame degli emendamenti allora presentati.

Anche il nuovo testo, a mio giudizio, è insoddisfacente, nel senso che condiziona un principio affermato dalla Costituzione, mentre a mio avviso noi non abbiamo il potere di condizionare quanto la Costituzione afferma in modo esplicito e netto.

Si legge infatti nella seconda parte dell'attuale quarto comma: « La domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati ».

Qui vi sono, cioè, due clausole che - a mio giudizio - non corrispondono al dettato della Costituzione. La prima è che la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione dovrebbe essere verificata a richiesta di qualcuno, ad esempio da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Poiché la norma costituzionale è abbastanza precisa e chiara al riguardo, a me pare che la disposizione regolamentare non debba essere ancorata a questa condizione. La seconda clausola è (e la cosa appare piuttosto strana) che questa richiesta dovrebbe essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Mi pare che questa sia una norma assolutamente anomala, nel senso che la richiesta di votazione o la richiesta sul tipo di votazione viene presentata sempre, in qualsiasi caso, dopo la discussione, ed ogni deputato oppure ogni gruppo orienta la sua richiesta di votazione a seconda del modo attraverso il quale, con gli emendamenti accettati o respinti, si è andato configurando l'articolo o comunque il

testo che si deve votare. Pertanto, la richiesta di votazione è legata, in un certo senso, al modo con cui si è svolta la discussione. Non si capisce, quindi, per quale ragione, in questo caso, in modo – ripeto – assolutamente anomalo ed eccezionale rispetto alla prassi e al regolamento, questa richiesta di votazione qualificata dovrebbe essere presentata prima dell'inizio della discussione.

Ma il punto essenziale non è questo, bensì un altro. A me sembra che nel nostro regolamento dovremmo stabilire o precisare adesso norme capaci di garantire in modo assoluto il rispetto del dettato costituzionale, secondo il quale la Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi, anche di fronte alla nuova formulazione del comma quarto, a me pare che rimanga pienamente valida la richiesta contenuta nel mio emendamento, nel quale si afferma: « A norma dell'articolo 64 della Costituzione, il regolamento è adottato, anche nelle sue modificazioni ed aggiunte, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera ».

Non siamo oggi alla votazione finale del regolamento, ma stiamo approvando i singoli articoli. Vediamo tuttavia in aula, in questo momento, certamente per la coincidenza della convocazione di molte Commissioni in sede legislativa, non più di 30 o 35 deputati. Certamente questo non si verificherà in occasione della votazione finale. Però, la maggioranza richiesta dovrebbe esistere in aula anche quando approviamo i singoli articoli, gli emendamenti, i commi, perché nel regolamento si richiede che questa maggioranza qualificata esista non soltanto in occasione della votazione finale, ma anche in occasione di modificazioni o aggiunte.

Vorrei quindi pregare vivamente la Commissione di considerare questo mio emendamento nel suo significato di richiamo, rigoroso forse, ma – credo – necessario e doveroso, alla Costituzione, e di accettare nello stesso tempo che questa materia di cui ai commi quarto e quinto sia trasferita in altra parte del testo del regolamento e sia sottratta in particolare alla trattazione del comma quarto, nel quale si parla dei doveri delle Giunte, trattandosi – ripeto – in questo caso non di una competenza delle Giunte, ma di una competenza particolare dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

ROGNONI, *Relatore*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole all'emendamento Lucifredi 16. 2, a condizione che le parole: « sempre rispettando » siano sostituite dall'attuale: « tenendo presenti ».

Desidero precisare che quanto ha detto l'onorevole Roberti ha fondamento, perché tutti i gruppi devono essere rappresentati in seno alla Giunta del regolamento.

Peraltro è anche giusta l'esigenza di cui si è reso interprete l'onorevole Lucifredi, che la maggioranza del *plenum* venga ad essere rispecchiata all'interno della Giunta del regolamento. Per questo a noi sembra che il concetto di « adeguata rappresentanza », che si legge nel testo del nuovo regolamento, e il concetto espresso dall'emendamento dell'onorevole Lucifredi possano fissare in termini esatti la rappresentanza ed anche la funzionalità della Giunta del regolamento.

ROBERTI. Bisognerebbe togliere l'avverbio « sempre » dall'emendamento Lucifredi.

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta è infatti favorevole a questo emendamento purché sia soppresso l'avverbio « sempre » e il gerundio « rispettando » sia sostituito con il gerundio « tenendo presente ».

Per quanto riguarda l'emendamento Caprara 16. 5, a noi sembra che la Giunta possa, quando lo ritenga opportuno, ascoltare i presidenti di Commissione tutte le volte in cui insorge conflitto di competenza. Alla Giunta non sembra di dover istituzionalizzare questa pratica, dato anche il rapporto fiduciario che esiste fra Assemblea e Giunta. Per quanto riguarda viceversa l'ipotesi delle proposte di modifiche regolamentari di cui all'emendamento medesimo, a noi sembra che, data la rappresentatività della Giunta, il soggetto più adatto ad introdurle sia proprio il rappresentante del gruppo che se ne fa promotore all'interno della Giunta. Proprio per questa ragione riteniamo di dover esprimere parere contrario a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Caprara 16. 6, mi pare che la seconda parte del quarto comma dell'articolo 16 debba rimanere.

Infatti, dato che viene richiesta la maggioranza assoluta una norma di cautela, un criterio di cautela impone di sapere sin dall'inizio della discussione se vi sarà o non richiesta di domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto.

Per quanto riguarda l'emendamento Greggi, voglio fare osservare che, a fronte del nuovo dettato del comma 4 dell'articolo 16, le preoccupazioni espresse dal suo presentatore non mi sembrano fondate, perché si è fissato il principio che le modificazioni al rego-

lamento debbono essere adottate a maggioranza dei componenti della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 16. 2 ?

LUCIFREDI. Signor Presidente, poiché la modifica proposta dal relatore risponde al criterio al quale mi ero informato la accetto; quindi mantengo l'emendamento nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucifredi nel testo corretto dalla Giunta.

(È approvato).

Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 16. 5 e 16. 6?

CAPRARA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti, pur non essendo convinto appieno delle ragioni contrarie portate dal relatore, perché non voglio compromettere con un voto una posizione che francamente mi sembra rimanga ancora in piedi anche dopo le cose dette dall'onorevole Rognoni.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 14. 4 non accettato dalla Giunta a maggioranza?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Greggi non debba essere messo in votazione – vorrei pregare l'onorevole Greggi di non insistere – in quanto questo emendamento sostanzialmente è superfluo. La norma costituzionale infatti non ha bisogno di precisazioni e di indicazioni particolari nel regolamento. Se l'andiamo a inserire con la nostra interpretazione nel regolamento, noi diamo sempre una interpretazione che è valida finché è valida, perché nella gerarchia delle fonti la Costituzione è la norma fondamentale. Altrimenti, si mette in discussione un principio che deve restare principio costituzionale.

Prego pertanto l'onorevole Greggi di lasciare la norma costituzionale così com'è nel suo splendido isolamento, senza porla in discussione né rischiare di farla trovare contrastata da un voto parlamentare che un giorno potrebbe anche essere considerato stridente

con altre interpretazioni della norma medesima. Nel caso che l'onorevole Greggi insistesse per la votazione, dovrei votare a favore.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, conferma il mantenimento del suo emendamento?

GREGGI. Sì, signor Presidente, poiché ritengo che si sia equivocato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi. (È respinto).

Pongo in votazione l'articolo con la modificazione testé approvata.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 16 in data 3 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 4 emendamenti da parte dei dep. Lucifredi, Caprara (2) e Greggi. Il dep. Lucifredi, svolgendo il suo emendamento inteso ad aggiungere al co. 1, in fine, le parole: « sempre rispettando, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi », affermava che con esso si voleva dare un criterio direttivo all'articolo in esame e aggiungeva che la norma, così come era stata formulata dalla Giunta, poteva essere applicata in maniera che « nella Giunta per il Regolamento quella che è la maggioranza della Camera diventi minoranza nella Giunta». Prendeva la parola il dep. Roberti il quale si dichiarava d'accordo, in linea di principio, con le finalità dell'emendamento e rilevava che, una volta stabilito il principio della partecipazione di tutti i Gruppi e quindi della necessaria tutela dei gruppi minoritari, non vedeva « nessuna difficoltà che venga poi riconosciuto ai gruppi più forti un numero maggiore di rappresentanti». Con il primo dei suoi emendamenti il dep. Caprara chiedeva che alla fine del co. 2 venissero aggiunte le parole: « In tal caso la Giunta ascolta i Presidenti di commissione ed i deputati proponenti ». Con il secondo emendamento chiedeva che al co. 4 fossero soppresse le parole da: « la domanda di votazione per appello nominale », fino alla fine del comma. Svolgendoli proponeva che, per quanto riguardava il

primo emendamento, nel caso in cui la Giunta era chiamata ad affrontare questioni di interpretazione del Regolamento e soprattutto a risolvere conflitti di competenza tra le commissioni, avesse la possibilit di ascoltare i presidenti e, nei casi in cui lo avesse ritenuto opportuno, anche i deputati proponenti. Per quanto riguardava il secondo emendamento precisava che con lo stesso intendeva consentire la richiesta di votazione qualificata anche dopo l'inizio della discussione. Il dep. Greggi svolgendo il suo emendamento (V. stenografico) si richiamava all'articolo 64 Cost. in contrasto, a suo modo di vedere, con il dettato del nuovo Regolamento. Il rel. Rognoni rispondendo sugli emendamenti presentati, accettava quello Lucifredi a condizione che le parole: « sempre rispettando » venissero sostituite con quelle: « tenendo presenti ». Si dichiarava contrario ai due emendamenti Caprara in quanto la Giunta poteva, in riferimento al primo emendamento, ascoltare i presidenti di commissione ogni volta che lo avesse ritenuto opportuno e non riteneva si dovesse istituzionalizzare questa pratica, dato anche il rapporto fiduciario esistente tra Assemblea e Giunta. A proposito del secondo emendamento Caprara, era del parere che la seconda parte del co. 4 dell'articolo in questione dovesse essere mantenuta. Infine, in merito all'emendamento Greggi, affermava che le preoccupazioni espresse dal suo presentatore non sembravano fondate in quanto si era stabilito il principio che le modificazioni al Regolamento dovevano essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Il dep. Lucifredi accettava la modificazione proposta dalla Giunta ed il suo emendamento veniva così votato ed approvato. Dopo che il dep. Caprara aveva ritirato i suoi emendamenti il dep. Greggi insisteva per il mantenimento del suo che veniva votato e respinto.

Come è stato osservato (Ciaurro) le Giunte sono quegli organi collegiali permanenti della Camera investiti di funzioni tecnico-giuridiche per l'interpretazione e la modificazione delle norme regolamentari (Giunta per il Regolamento), per la verificazione delle elezioni e della legittima composizione della Camera (Giunta per le elezioni), per la difesa del mandato parlamentare da minacce esterne (Giunta per le autorizzazioni a procedere). La questione delle Giunte permanenti non ha solo aspetti pratici ma si ricollega a più ampi principi relativi alla natura giuridica del Regolamento ed allo stesso carattere permanente della Camera come organo costituzionale. Per quanto più propriamente riguarda la Giunta per il Regolamento essa è composta, come per il vecchio Regolamento, da dieci membri

ma è data facoltà al Presidente della Camera, che presiede la Giunta stessa, di integrarla con altri membri, senza limite normativamente fissato (il vecchio Regolamento prevedeva l'integrazione massima di altri due membri), onde assicurarne una più adeguata rappresentatività. Non è prevista, a differenza delle altre due Giunte, la nomina di vicepresidenti o segretari, ed i verbali delle sedute sono redatti dal Segretario generale della Camera (art. 4 Reg. dei Servizi e del Personale). Concludendo, la Giunta ha competenza su tutte le questioni che direttamente o indirettamente riguardino l'applicazione, l'interpretazione o la modifica del Regolamento della Camera.

ARTICOLO 17

T. C.

ART. 17.

- 1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
- 2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel quarto comma dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.
- 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

T.O.

ART. 17.

1. La Giunta delle elezioni è costituita da trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Camera, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

- 2. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.
- 3. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

N.R.

L'articolo rifonde in unico testo, semplificato e modificato, le disposizioni finora sparse nell'articolo 8 e nell'intero Capo V (articoli 16-25) dell'attuale Regolamento.

La minuta disciplina del procedimento di verifica è deferita al regolamento interno della Giunta delle elezioni; la presente norma si preoccupa peraltro di stabilire, quali principi non derogabili dalla normativa d'attuazione, quelli del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, della pubblicità.

Per la validità di tale regolamento interno, adottato dalla Giunta delle elezioni, è necessaria, previo esame della Giunta per il regolamento, l'approvazione dell'Assemblea, con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche al Regolamento della Camera.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 8. lett. b)

- Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:
- b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni:

ART. 16.

I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera b), non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera.

Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo Presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

ART. 17.

Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ART. 18.

Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ART. 19.

Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà la elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ART. 20.

La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questo possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

Non sono ammessi a patrocinare innanzi alla Giunta i deputati al Parlamento, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.

ART. 21.

La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

ART. 22.

Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

ART. 23.

Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

ART. 24.

La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

ART. 25.

Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio Regolamento interno.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2., inserire il testo dell'articolo 17 del Regolamento vigente.

17. 1. Roberti.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

ROBERTI. Signor Presidente, il testo dell'articolo 17 del Regolamento vigente è del seguente tenore:

« Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole ».

Questo testo costituisce una notevole garanzia per il parlamentare che si è visto proclamato e che potrebbe essere contestato sulla base di una richiesta immotivata. È necessario una specie di giudizio preventivo da parte della Assemblea.

Taluni precedenti che si sono verificati hanno confermato la validità di questo testo sia in questa come nella precedente legislatura: in tali occasioni l'articolo 17 ha costituito la maggiore garanzia e tutela per il parlamentare. Ritengo pertanto che non vi sia motivo di opporsi al mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta del regolamento sull'emendamento presentato all'articolo 17?

ROGNONI, Relatore. Pur condividendo alcune riflessioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento Roberti, la Giunta non ritiene che esso possa essere accettato, in quanto pensa che questa materia possa rientrare nel regolamento interno della Giunta delle elezioni. Riteniamo che il testo dell'articolo 17 debba essere approvato nella formulazione approvata dalla Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento?

ROBERTI. Lo ritiro, signor Presidente, purché la formula usata esprima l'intenzione dell'Assemblea e della Commissione di rendere possibile alla Giunta del regolamento di procedere d'ufficio alle verifiche delle elezioni. Ma se la proposta venga avanzata da una qualsiasi persona, essa venga comunque sottoposta all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17. (È approvato).

La Camera approva l'art. 17 in data 3 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Roberti tendente ad inserire, dopo il co. 2, il testo dell'art. 17 del vecchio Regolamento. Tale emendamento non veniva accettato dalla Giunta, in quanto si riteneva più opportuno far rientrare la materia in questione nel Regolamento interno della Giunta delle elezioni, e veniva successivamente ritirato dal suo proponente.

La Giunta delle elezioni trova conferma costituzionale nel dettato dell'art. 66 Cost. che riserva alle Camere l'esclusiva competenza a giudicare sulla validità dei titoli di ammissione dei propri componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità. Bisogna rilevare peraltro che sono state espresse riserve in dottrina (Tosi) sull'anzidetta competenza esclusiva considerata in manifesta contraddizione con i principi ed i caratteri essenziali di un moderno Stato di diritto. Per la nomina dei membri interni della Giunta vigono particolari norme (art. 1 Reg. Giunta elezioni) giustificate dalla delicatezza politica delle funzioni che la Giunta è chiamata ad adempiere. Per finire, il Regolamento interno della Giunta è stato interamente rifatto ed approvato il 12 dicembre 1962 ed è entrato in vigore all'inizio della IV legislatura. Esso tiene quindi conto del carattere proporzionalistico delle elezioni politiche così come disciplinate da ultimo con il T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Si noti che, contrariamente al vecchio Regolamento, il presente articolo non fissa il numero minimo dei membri della Giunta che devono essere presenti per la validità delle sue deliberazioni.

ARTICOLO 18

T. C.

ART. 18.

- 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
- 2. Trascorso il termine previsto nel precedente comma senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.
- 3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.
- 4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel quarto comma dell'articolo 16.

T. O.

ART. 18.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è costituita da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, deve invitare il deputato interessato a fornire chiarimenti se egli lo ritenga opportuno.

- 2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui si è constatata la scadenza del termine.
- 3. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16.
- 4. Se la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato.

N.R.

La norma intende tracciare una disciplina organica della materia delle autorizzazioni a procedere, fin qui regolata in maniera assai frammentaria dagli attuali articoli 8 e 42.

A tale scopo, il comma terzo contiene una clausola di rinvio – analoga a quella prevista dalla norma sulla Giunta delle elezioni – ad un regolamento interno destinato a disciplinare le fasi del procedimento ed i rapporti con autorità esterne. Nell'ultima parte del primo comma si è peraltro espressamente stabilito, come principio per la normativa d'attuazione, la convocazione « a chiarimento » del deputato interessato.

Per quanto riguarda il delicato problema dei termini di esame delle richieste di autorizzazione, il presente articolo – tenuta presente la desuetudine del meccanismo previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 – intende dettare una disciplina più adeguata alle esigenze manifestatesi nella pratica.

È pertanto previsto un termine normale d'esame di trenta giorni, suscettibile di proroga su esplicita richiesta della Giunta. Scaduti i termini, e a domanda di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, il Presidente della Camera è tenuto ad iscrivere senza altro la questione all'ordine del giorno.

Nel quarto comma – a seguito di intese con la Giunta per il regolamento del Senato – si è disciplinata l'ipotesi di autorizzazione a procedere richiesta per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative.

T. M.

ART. 18.

1. Identico.

2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

3. Identico.

4. La stessa procedura prevista nei commi precedenti si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato.

T. A.

ART. 8. lett. c)

- Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:
- c) i nomi di ventuno deputati da lui scelti per costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

ART. 42.

Il Ministero di grazia e giustizia deve trasmettere alla Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere i documenti che essa richiede; in caso di rifiuto, la Giunta chiama giudice la Camera. Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata, per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

La Giunta deve riferire alla Camera nel termine di 15 giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera.

Quando sia trascorso il termine senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole: su richiesta di dieci deputati o di un presidente di gruppo.

18. 1. Lucifredi.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Signor Presidente, questo mio emendamento fa parte di tutta una serie di richieste. Se la Commissione non dovesse essere d'accordo sul mio emendamento, sarei disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole: su richiesta di dieci deputati o di un Presidente di gruppo.

18. 4. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

CAPRARA. Signor Presidente, rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., dopo le parole: o di un Presidente di Gruppo, aggiungere le parole: nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzato a riferire oralmente e.

18. 3. Vassalli.

Poiché l'onorevole Vassalli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

TERRANA. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

BOZZI, *Relatore*. La Giunta esprime parere favorevole sullo emendamento Lucifredi 18. 1 e sull'emendamento Caprara 18. 4 che sono identici. La Giunta è anche favorevole all'emendamento Vassalli 18. 3, fatto proprio dall'onorevole Terrana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Lucifredi 18. 1 e Caprara 18. 4 accolti dalla Giunta.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 18. 3, fatto proprio dall'onorevole Terrana.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così modificato. (È approvato).

La Camera approva l'art. 18 in data 3 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Lucifredi, Caprara e Vassalli, tendenti – i primi 2 – a sopprimere, al co. 2, le parole: « su richiesta di dieci deputati o di un presidente di gruppo », ed il terzo ad aggiungere allo stesso comma dopo le parole: « o di un presidente di gruppo » le parole: « nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzato a riferire oralmente ». Essendo assente il proponente il dep. Terrana faceva proprio l'emendamento del dep. Vassalli. Il rel. Bozzi esprimeva parere favorevole sui 3 emendamenti che venivano votati ed approvati.

La Giunta per l'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio trae il proprio fondamento dal dettato dell'art. 68 Cost. Le funzioni della Giunta sono esclusivamente referenti: spetta in ogni caso alla Camera la definitiva deliberazione sulla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere. Va osservato, infine, che manca il Regolamento interno, previsto dal co. 4 dell'articolo, che disciplini, fra l'altro, i rapporti fra Camera e Ministero di grazia e giustizia già contemplati dall'art. 42 del precedente Regolamento.

CAPO V. DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ARTICOLO 19

T. C.

ART. 19.

- 1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.
- 2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.
- 3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
- 4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione.
- 5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
- 6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.
- 7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente

nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

T. O.

ART. 20.

- 1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.
- 2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti in queste, sulla base delle proposte dei Gruppi, dal Presidente della Camera in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea fra i Gruppi parlamentari stessi.
- 3. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti ad altra Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso al presidente della Commissione.
- 4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.
- 5. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso concessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione che ha richiesto il parere.
- 6. Deputati appartenenti allo stesso Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Com-

missioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

N. R.

La norma disciplina organicamente la composizione delle Commissioni permanenti e le varie ipotesi di sostituzione in esse fra deputati appartenenti allo stesso Gruppo (materie fin qui regolate dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, dall'articolo 28 e dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29).

Le modifiche principali riguardano: a) il divieto assoluto di sostituzione quando la Commissione è chiamata ad esprimere pareri, divieto giustificato dall'intento di evitare che deputati della Commissione che ha richiesto il parere possano sostituire colleghi di gruppo nella formazione del parere medesimo; b) ammissione della facoltà di sostituzione, sia ad rem sia per seduta, anche in sede legislativa (contro l'attuale divieto di cui all'articolo 28, comma 4); c) indicazione del presidente della Commissione (in luogo del Presidente della Camera, cfr. attuale articolo 28, comma 2), quale destinatario in ogni caso dell'avviso di sostituzione, regolato al comma 4.

Sono stati soppressi, in quanto ritenuti piuttosto pertinenti a materia di istruzioni presidenziali, i commi 2 e 4 dell'articolo 29.

T. M.

ART. 20.

- 1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli possibilmente in numero eguale in ciascuna Commissione.
 - 2. Identico.
 - 3. Identico.
- 4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comu-

nicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.

- 5. Identico.
- 6. Identico.

T. A.

ART. 27. co. 2 - 3 - 4 prima parte

Ciascun Gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nelle quattordici Commissioni permanenti ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.

I residui sono assegnati alle varie Commissioni dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte;

ART. 28.

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. L'assegnazione alle Commissioni dei componenti i Gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti è effettuata, sulla base delle proposte dei Gruppi suddetti, dal Presidente in modo da garantire che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari; qualora i Gruppi suddetti designino deputati per la stessa Commissione, il Presidente ricorre al sorteggio.

Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.

Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione in sede referente, può eccezionalmente farsi sostituire da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra Commissione previo assenso del Presidente della Commissione.

Tale facoltà non è concessa in sede legislativa.

ART. 29. co. 2 - 3 - 4

I Gruppi sono senza indugio invitati dal Presidente della Camera a procedere entro quattro giorni alla sostituzione di quei commissari, già da essi designati, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.

Quando più deputati appartenenti allo stesso Gruppo chiedono alla presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la presidenza del Gruppo, se vi aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nel corso dello stesso anno finanziario.

Le eventuali modificazioni nella composizione dei Gruppi non hanno effetto sulla designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo biennale.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO INDI DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento: Sostituire il comma 1. con il seguente:

1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun gruppo parlamentare segnala alla Presidenza della Camera le preferenze dei propri membri per la partecipazione alle Commissioni permanenti in numero uguale per ciascuna Commissione.

20. 1. Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, il testo proposto dalla Giunta dice che, subito dopo la sua costituzione, ciascun gruppo parlamentare procede alla designazione dei proprî rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli possibilmente in numero eguale in ciascuna Commissione. Con il mio emendamento non si altera affatto la sostanza della questione o il meccanismo attraverso il

quale in pratica i gruppi designano i loro membri da inviare nelle varie Commissioni. Soltanto si evita di usare per i parlamentari inviati nelle varie Commissioni il termine di «rappresentanti dei gruppi parlamentari ». A me pare che la figura del parlamentare in quanto membro delle Commissioni, dove egli esercita il potere legislativo non solo in sede referente ma anche in sede deliberante. non possa essere in nessun punto del nostro regolamento, anche se solo formalmente, indicato col termine di «rappresentante del proprio gruppo », perché mi pare che questo termine non corrisponda alla realtà giuridica costituzionale del rapporto tra i membri dei gruppi parlamentari e la funzione legislativa che i commissari assolvono nelle varie commissioni. I parlamentari non sono nelle Commissioni in quanto rappresentanti (quindi come delegati) dei gruppi, ma come deputati. Che poi la designazione avvenga di fatto attraverso i gruppi, questa è una esigenza organizzativa che nessuno discute e che la prassi ha dimostrato necessaria. In questo senso il mio emendamento dice che « subito dopo la propria costituzione, ciascun gruppo parlamentare segnala alla Presidenza della Camera le preferenze dei propri membri per la partecipazione alle Commissioni permanenti ». Si tratta cioè di una segnalazione di preferenza e non di una designazione di rappresentanti.

BOZZI, Relatore. Va bene, diremo «dei propri membri».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento: Al comma 1. sopprimere la parola: possibilmente.

Bozzi, Terrana.

TERRANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Questo emendamento è volto ad eliminare un avverbio che potrebbe creare un equivoco. Noi proponiamo di eliminare al primo comma la parola « possibilmente ». Per capire il motivo di questo emendamento bisogna tener conto del primo e del secondo comma dell'articolo 20.

Il primo comma prevede che ciascun gruppo parlamentare debba designare i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti in numero uguale per ciascuna Commissione. Evidentemente, siccome la composizione dei gruppi non è – come numero – multipla di quattordici, ci sarà un residuo. Ma la questione del residuo, ossia dei deputati che superano questo numero multiplo di 14, è regolata dal comma secondo che dice non solo che « nessun deputato può

essere designato a far parte di più di una Commissione », ma prescrive che « i deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione (perché sono rimasti fuori da questo multiplo) e quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti » in un certo modo che poi il comma specifica. Ma evidentemente quel « possibilmente » non ha ragione d'esistere, perché la prima parte è fatta proporzionalmente, cioè ogni gruppo attribuisce alle 14 Commissioni la parte intera del numero dei suoi componenti (intera rispetto al numero 14), e poi la ripartizione dei residui avviene secondo le norme del comma 2. Con quel « possibilmente », invece, si crea un equivoco perché non si capisce bene cosa dovrebbe significare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1., inserire il seguente:

1-bis. Il numero complessivo dei componenti delle Commissioni permanenti è di 420 deputati. Ogni gruppo parlamentare designerà quindi a' sensi del comma precedente due terzi dei suoi membri. 20. 2.

Lucifredi.

Sostituire il comma 2. con il seguente:

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Il Presidente della Camera, sulla base delle designazioni dei gruppi, procede alla composizione delle Commissioni in modo che in ciascuna Commissione, per quanto possibile, sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi parlamentari.

20. 3. Lucifredi.

Al comma 3., sopprimere le parole da: Ogni gruppo, fino alla parola: inoltre.

20. 4. Lucifredi.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerli.

LUCIFREDI. Questi emendamenti investono una questione di grande importanza. Immagino che la Giunta ne avrà nelle sue sedute discusso e vorrei saperne il pensiero.

Il problema nasce da questo fatto di cui tutti noi siamo testimoni: il lavoro delle Commissioni è spesso, vorrei dire sempre, notevolmente ostacolato dal fatto della mancanza di non pochi tra i membri delle Commissioni medesime, ma non si può sempre assolutamente far colpa di questa latitanza agli onorevoli deputati componenti le Commissioni, perché ciò è causato dalla situazione di fatto che oggi esiste. Mi permetto di ricordare che tanti di noi si trovano impegnati in due Commissioni, oppure in una Commissione e in una Giunta, oppure in altre di quelle assemblee che si radunano qui a Montecitorio dove la presenza è necessaria. E siccome il dono dell'ubiquità non è dato a nessuno, se un deputato partecipa ad esempio ad una riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, in Commissione non può essere presente.

Aggiungo – lo sappiamo tutti – che c'è una parte di noi che ha una rappresentanza all'estero nelle assemblee parlamentari internazionali alle quali deve partecipare e quindi non può essere presente a Montecitorio; c'è una parte di noi, anche piuttosto cospicua, che fa parte del Governo e quindi deve essere sostituita in Commissione da parte di altri che aggiungono la loro appartenenza ad una Commissione l'appartenenza in supplenza ad un'altra Commissione; aggiungo che c'è una parte non indifferente di noi che ha incarichi di partito rilevanti, come i segretari di partito e i capi degli uffici centrali di partito, che fa assorbire necessariamente una larga parte del loro tempo. Pertanto noi sappiamo perfettamente che in ogni Commissione c'è un certo numero di colleghi che, istituzionalmente vorrei dire, non possono partecipare a quelle riunioni.

Questo lo andiamo dicendo da molti anni e da molti anni diciamo che ci vogliamo porre rimedio: è una questione che era già stata studiata e dibattuta più volte in passato. Mi sembra che la riforma del Regolamento che noi oggi stiamo votando dovrebbe indicare la strada per affrontare questo problema, ma la norma dell'articolo 20 che noi stiamo oggi discutendo, praticamente, salvo elementi marginali, lascia le cose come stanno e quindi fa persistere l'inconveniente.

Di qui i miei emendamenti che partono da un certo presupposto su cui già in passato molte volte ci siamo in commissioni ristrette trattenuti, anche su convocazione da parte del Presidente della Camera in altre legislature: cioè ridurre il numero dei componenti in Commissione, rispettando sempre il principio della proporzionalità, ma facendo in maniera che ogni gruppo, ai fini della composizione delle Commissioni, designi non tutti i suoi membri, ma i due terzi. Sicché ogni gruppo, per le sue esigenze di Governo, per le sue esigenze di partito, per le esigenze di rappresentatività all'estero e così via, abbia la possibilità di disporre di un terzo dei suoi membri, impegnati sì, sempre al lavoro dell'aula, ma non impegnati al lavoro delle Commissioni.

Io ho presentato questi emendamenti, non ne illustro i particolari perché è il concetto centrale che conta e li raccomando alla attenzione della Giunta del Regolamento e, mi sia consentito, anche alla Presidenza dell'Assemblea. Li raccomando particolarmente in relazione a quell'articolo 66 del nuovo Regolamento che stiamo esaminando, che pone quella innovazione - da me deprecata, ma, a quanto ha visto, conservata e potenziata dalla Giunta del Regolamento - per cui, quando le Commissioni si radunano in sede legislativa o in sede redigente, la stampa ed il pubblico assistono, attraverso un video, alle sedute di queste Commissioni. Mi sia consentito di dire - e mi rivolgo al signor Presidente - che introdurre quella innovazione e non fare in maniera che il lavoro della Commissione si svolga in una maniera diversa da quello in cui esso attualmente si svolge, potrà dare degli inconvenienti anche sul terreno politico non irrilevanti, perché talvolta non succede, ma in molti casi succede che, sotto il profilo formale, il modo con cui si svolgono i lavori delle Commissioni possa essere un poco squallido per la scarsa presenza dei membri alle discussioni e alle votazioni. Il che, visto dal pubblico attraverso il video, non so se contribuirà al prestigio di questo Parlamento. Mi sembrerebbe quindi che, soprattutto se si vuole insistere con quella norma dell'articolo 66, questa riduzione ai due terzi potrebbe essere un elemento molto valido.

Comprendo che questa innovazione non può introdursi alla leggera e mi permetto, se la Giunta del Regolamento fosse d'accordo, dopo aver richiamato l'importanza di questa innovazione, di chiedere eventualmente che questi articoli venissero per il momento accantonati per poter fare oggetto questa delicatissima questione di un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, nel corso del suo intervento lei si è rivolto più volte, cortesemente, alla Presidenza. Mi consenta di farle presente che siamo in sede di deliberazione sul Regolamento, che competenti sono la Giunta ed i relatori per quanto riguarda il parere, la Camera per quanto riguarda il voto. Le parole che ella ha indirizzato alla Presidenza della Camera potranno valere in sede di applicazione di ciò che la Camera avrà votato.

LUCIFREDI. Mi permetta, signor Presidente, di non condividere questa interpretazione. Il mio insistente appello alla Presidenza era in relazione alla proposta di accantonamento da me fatta; e questo può rientrare nei poteri della Presidenza, non per quanto riguarda la deliberazione, evidentemente, ma per quanto riguarda l'eventuale suggerimento di questo accantonamento, ove ritenga ve

ne siano i presupposti. Era soltanto sotto questo profilo che io mi rivolgevo alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione, onorevole Lucifredi.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I ricorsi circa la destinazione nelle Commissioni permanenti come in quelle composte da deputati e senatori, anche successivamente alla costituzione dei gruppi, vengono decisi dal Presidente della Camera, eventualmente d'intesa con il Presidente del Senato, sentito l'ufficio di Presidenza.

20. 7.

Milani, Bronzuto, Natoli, Caprara, Pintor.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Si tratta, signor Presidente, di una proposta che intende colmare una lacuna del meccanismo attuale per quanto riguarda la composizione delle Commissioni permanenti, per estendere questo meccanismo a quelle Commissioni che siano composte da deputati e senatori, anche in base a leggi particolari. Si tratta di stabilire una sede nella quale poter far valere i ricorsi per quanto riguarda la composizione proporzionale delle Commissioni. Si tratta di un argomento in merito al quale, probabilmente, l'onorevole Bozzi potrà dire che si tratta di un argomento con qualche fondamento. La nostra proposta nasce da una esperienza concreta, esperienza che vorrei segnalare, signor Presidente, alla sua cortese attenzione. L'esperienza concreta è quella che abbiamo fatto riguardo alla Commissione di vigilanza sulla radiotelevisione. Nella Commissione di vigilanza sulla radiotelevisione, il gruppo misto ha una rappresentanza inferiore a quella che dovrebbe avere sulla base proporzionale. Il gruppo misto ha fatto presente questa situazione al Presidente della Camera, il quale, molto cortesemente, ha replicato per iscritto riconoscendo fondata la richiesta. Non siamo tuttavia riusciti a passare da questo riconoscimento alla realizzazione pratica di una modifica della composizione della Commissione di vigilanza sulla RAI-TV. Poiché i gruppi, particolarmente quelli che più si battono per il cosiddetto pluralismo del controllo sulla televisione, non hanno voluto essi stessi provocare questa modifica, o prendere iniziative in merito, il gruppo misto è costretto, evidentemente, a sollevare questo problema, a difesa delle proprie

tesi, nella sede più adatta, che è la sede di formazione del nuovo Regolamento.

Per queste considerazioni, signor Presidente, noi insistiamo su questa proposta, e chiediamo alla Giunta di darci una risposta concreta, non tanto sulla bontà generica della nostra proposta, ma sul come far valere questi diritti, e nella fattispecie i diritti riconosciuti anche per iscritto dal Presidente della Camera, quando manchi un organo il quale possa prendere una decisione in merito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

ROGNONI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Greggi 20. 1, la Giunta ritiene di poter condividere l'opinione dell'onorevole Greggi circa il termine « rappresentanti », che evidentemente a questo punto non ha molto significato. La Commissione è d'accordo per quanto riguarda la sostituzione del termine « dei propri rappresentanti » con il termine « dei propri membri ».

ROBERTI. Come componenti, e non come rappresentanti del gruppo.

ROGNONI, Relatore. Esatto: come componenti e non come rappresentanti del gruppo.

GREGGI. Non si potrebbe sostituire il termine « designazione » con il termine « segnalazione » ?

ROGNONI, Relatore. No, « designazione » mi sembra che sia un termine esatto. È certo che, all'interno dei gruppi, i vari deputati esprimono al gruppo le proprie preferenze. Ma questa è materia che si trova a monte della disciplina disposta dal Regolamento.

GREGGI. È un fatto interno del gruppo.

ROGNONI, Relatore. È il gruppo che gestisce le varie preferenze, rappresentate al gruppo stesso dai singoli deputati. Una volta che tale gestione sia stata fatta, il gruppo designa i propri membri nelle varie Commissioni. Questa mi pare sia l'opinione della Giunta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ROGNONI, Relatore. Sull'emendamento Milani 20.7 la Giunta esprime parere contrario, perché ritiene che l'imputazione al Presidente del compito della designazione dei rappresentanti nelle

varie Commissioni sia sufficiente garanzia perché la struttura di queste Commissioni, permanenti o no, sia rispecchiata.

BOZZI, *Relatore*. La Giunta aderisce all'emendamento Bozzi-Terrana, per le ragioni dianzi svolte dallo stesso onorevole Terrana. dirette ad abolire al primo comma la parola « possibilmente ».

Per quanto riguarda gli emendamenti Lucifredi 20. 2, 20. 3 e 20. 4, tra di loro collegati, la Giunta si è fatta carico degli argomenti che stanno a loro giustificazione, ma ha creduto di non potervi aderire per le ragioni che brevemente esporrò. In primo luogo, la Giunta ha ritenuto che debba essere conservato il principio generale per il quale ogni deputato deve far parte di una Commissione. Egli adempirà a tale compito secondo le sue possibilità; del resto, il n. 3) di questo articolo prevede l'istituto della sostituzione.

La Giunta, comunque, non si sente disposta a scalfire il suddetto principio. Il lavoro della Camera si articola tra aula e Commissioni; ogni deputato deve appartenere ad una Commissione, avendo tutti uguale importanza.

In secondo luogo, la proposta modificativa dell'onorevole Lucifredi verrebbe a ferire notevolmente i gruppi minori, a portarvi un sacrificio, in quanto vi sarebbe una designazione di due terzi con il sacrificio di un terzo. Questo comporterebbe una lesione della rappresentatività dei gruppi nelle Commissioni; il principio della rappresentatività deve essere contemperato con quello della proporzionalità, ma non deve essere sacrificato al principio della proporzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Milani 20.7, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Signor Presidente, per la verità non ho ben capito il succo della risposta che mi ha dato l'onorevole Rognoni. Io ho fatto presente una questione concreta, che è nota anche a lei. Quindi, mi rivolgo alla sua memoria e alla sua attenzione.

Nella Commissione RAI-TV ella ha riconosciuto per iscritto, in una lettera diretta al gruppo misto, che non è rispettata la proporzionalità dei gruppi. Ella ci ha scritto molto cortesemente affermando, alcuni mesi fa, che avrebbe compiuto passi presso il Presidente del Senato (il Senato è la sede presso la quale siede tale Commissione) per modificare questa proporzione.

Mi rendo conto delle difficoltà che ella può incontrare, e pertanto ho proposto che vi fosse un meccanismo e una sede nella quale ella potesse, di intesa con il Presidente del Senato, risolvere senz'altro il problema.

In caso contrario, per ottenere l'applicazione non della nostra richiesta, ma della sua lettera, e quindi della sua affermazione circa la proporzionalità, che cosa dobbiamo fare? Se la Giunta respinge questo meccanismo, credo dovrebbe avere la cortesia di proporne un altro.

PRESIDENTE. Non solo per la Commissione RAI-TV, ma per tutte le Commissioni bicamerali, onorevole Caprara, i Presidenti dei due rami del Parlamento si incontrano e cercano di stabilire la proporzione più esatta possibile, che non è mai una proporzione aritmetica, ma diventa se mai una proporzione politica. Si tratta comunque di una materia che, a mio giudizio, è opportuno sia mantenuta, come per il passato, ai poteri discrezionali dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

CAPRARA. Signor Presidente, voglio rispettare i suoi poteri discrezionali. Tanto più che ella ci ha detto per iscritto che noi abbiamo ragione. Come facciamo però a fare in modo che la sua affermazione si traduca nella realtà? Come facciamo cioè a ripristinare la proporzionalità nella Commissione di vigilanza sulla RAI-TV? Se si dà una risposta concreta, posso anche ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. La risposta concreta che le posso dare è quella che continuerò, in simili ipotesi, a prendere contatti con il Presidente del Senato per vedere se lo spostamento di alcuni membri mi può consentire di introdurre altre rappresentanze.

CAPRARA. Ritengo che, forse, bisognerebbe sentire anche la Giunta. Si potrebbe riflettere un momento sul problema, altrimenti la proporzionalità non viene mai osservata.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Desidero far presente all'onorevole Caprara questa mia osservazione. Egli, con il suo emendamento, richiede che questi ricorsi o meglio queste doglianze (poiché la parola ricorsi è un po' troppo formale) vengano decisi dal Presidente della Camera. Il Presidente della Camera sta dichiarando che avoca a sé, praticamente, la decisione. In che modo ed entro quali limiti? Nei limiti della contemporanea adesione dell'altro ramo del Parlamento, se si tratta di Commissioni e di decisioni legate al Senato; nell'ambito della sua esclusiva giurisdizione, se si tratta di provvedimenti che riguardano esclusivamente la Camera.

Mi pare quindi che la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Caprara abbia già trovato accoglimento nella affermazione del Presidente che egli deciderà. È una decisione presidenziale. Come si rispettano queste decisioni? Come si rispettano tutte le decisioni presidenziali. Il Presidente, cioè, quando ha preso una decisione ha anche i poteri per farla eseguire. Non è che noi dobbiamo stabilire un regolamento di esecuzione nel regolamento della Camera. Ritengo quindi che l'onorevole Caprara potrebbe non insistere.

PRESIDENTE. A conferma di quanto ha detto l'onorevole Roberti devo far presente che anche per altre Commissioni (ad esempio per la Commissione antimafia o per la nomina dei rappresentanti nel Parlamento europeo) ho dovuto mettermi d'accordo con il Presidente del Senato: quando, ad esempio, si è verificato che un gruppo politico non era rappresentato abbiamo fatto degli spostamenti.

È accaduto che il gruppo del MSI non fosse rappresentato in una Commissione: mi sono messo d'accordo con il Presidente del Senato perché comunque il rappresentante di questo gruppo ne facesse parte.

Questo non può stabilirsi con una norma regolamentare, ma bisogna lasciarlo ai poteri discrezionali dei due Presidenti.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, a me pareva – credo che questa opinione sia comune anche agli altri membri della Giunta – che la sostanza dell'emendamento Milani 20. 7 potesse trovare collocazione nel regolamento, accogliendosi, con qualche modificazione e precisazione che dirò subito, la norma contenuta sull'emendamento stesso, ma trovandole una diversa collocazione. Questa potrebbe essere individuata in sede di coordinamento all'articolo 12, comma secondo: laddove è prevista la competenza dell'Ufficio di Presidenza a decidere i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi, si dovrebbero aggiungere le parole « circa la destinazione delle Commissioni permanenti ».

Con la precisazione, signor Presidente, che i ricorsi circa la destinazione alle Commissioni permanenti possono essere intesi soltanto in quanto ricorsi promossi dai deputati stessi che sono stati designati nelle Commissioni. In modo cioè da non spostare dai gruppi all'Ufficio di Presidenza della Camera la competenza alla designazione; in altre parole, da non generare per fatto di membri

esterni al gruppo una influenza sulla destinazione dei componenti del gruppo stesso.

In questi limiti, io penso che da parte della Giunta – poiché sto parlando a titolo personale – l'emendamento potrebbe trovare accoglimento e collocazione al secondo comma dell'articolo 12 del Regolamento, e ciò in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La Giunta è d'accordo su questa soluzione?

LUZZATTO, Relatore. Signor Presidente, poiché ci sono pareri diversi, a nome della Giunta proporrei di accantonare la questione, anche per trovare una diversa formulazione. Infatti, altro è il reclamo del singolo, altro il reclamo del gruppo. La Giunta condivide l'opinione dell'onorevole Malagugini nel senso che la collocazione giusta è proprio all'articolo 12 dove si tratta di reclami circa la costituzione e la prima convocazione dei gruppi nonché la distribuzione dei deputati nelle Commissioni.

Perciò la Giunta propone di accantonare la questione di cui all'emendamento Milani 20. 7 e di votare intanto questo articolo.

PRESIDENTE. È d'accordo, onorevole Caprara?

CAPRARA. D'accordo con quanto hanno detto l'onorevole Malagugini e l'onorevole Luzzatto. Vorrei però cogliere ancora l'occasione, signor Presidente, per chiederle di intervenire nuovamente per la soluzione della questione che si riferisce alla Commissione di vigilanza sulla RAI TV.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento?

GREGGI. La Giunta ha accettato la parte principale del mio emendamento. Io avrei voluto che il termine « designazione » fosse sostituito, più coerentemente mi pare, con il termine « segnalazione ». Comunque, essendo stata accolta la parte principale dell'emendamento, non insisto, pur pregando la Giunta di considerare le parole « designazione dei propri rappresentanti » con le altre « segnalazione dei propri deputati ». Mi pare che il sostantivo « deputati » si leghi meglio al termine « segnalazione », così come « designazione » si legava meglio al termine « rappresentanti ».

PRESIDENTE. La Giunta?

LUZZATTO, Relatore. La Giunta accetta la formulazione « designazione dei propri membri » in luogo « dei propri rappresentanti ». In questo senso fa proprio l'emendamento.

Non accetta invece il termine « segnalazione », perché questo potrebbe far supporre l'esistenza di un organo diverso dal gruppo che può decidere, ciò che la Giunta non ritiene.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi?

GREGGI. Signor Presidente, non accetto questa argomentazione ma ritiro il mio emendamento, dal momento che la Giunta ha fatto propria la proposta di sostituire « rappresentanti » con « membri ».

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene i suoi emendamenti?

LUCIFREDI. Signor Presidente, credo che l'unico mezzo tecnico per esprimere il mio pensiero sia quello di ritirare gli emendamenti. Lo faccio, però mi consentirà di richiamare una piccola cosa, che eventualmente, se ella lo riterrà, signor Presidente, potrà essere preclusiva di questo ritiro.

Nella sua forzata assenza, in quanto ella era chiamato altrove da altro importante impegno, avevo rivolto appello alla Presidenza, cioè a lei, in quel momento rappresentata dal collega Luzzatto, perché, data la gravità dell'argomento oggetto dei miei tre emendamenti, si accantonasse l'articolo per riparlarne in seguito più a fondo.

La Giunta ha espresso parere contrario ai miei emendamenti e non ne ha quindi consentito l'accantonamento.

Senonché il fatto che sia stato dianzi accantonato l'emendamento Milani mi darebbe un minimo di speranza che altrettanto possa avvenire per quanto riguarda le mie proposte. Se ciò non fosse possibile, le ritirerei, riservandomi di spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Se dipendesse da me, onorevole Lucifredi, non avrei difficoltà ad accantonare i suoi emendamenti, non fosse altro che per fare un favore ad un amico e collega; ma ciò non è nei poteri del Presidente in quanto è la Giunta per il Regolamento che deve pronunziarsi sulla questione.

Qual è il parere della Giunta sulla proposta di accantonare gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi?

LUZZATTO, Relatore. L'onorevole Bozzi ha già espresso il parere della Giunta, contrario agli emendamenti.

LUCIFREDI. Ritiro dunque gli emendamenti e desidero spiegarne le ragioni.

Vorrei richiamare ancora (anche se, nell'attuale momento, ciò potrebbe apparire inutile) l'importanza degli emendamenti che avevo proposto, ricordando anche a lei, che ora è presente, signor

Presidente, l'importanza dell'innovazione contenuta nell'articolo 66 del nuovo Regolamento, per effetto della quale, attraverso il *video*, la stampa e il pubblico potranno seguire dall'esterno le riunioni delle Commissioni, in sede legislativa e redigente.

In vista di ciò, mi sembra un'esigenza assai avvertita per il nostro Parlamento quella di far sì che il lavoro delle Commissioni si presenti con un tono di costante serietà. Ora non intendo muovere addebiti ad alcuno (mi guardo bene dal farlo!) ma mi si consenta di dire, per una lunga esperienza di deputato e anche di presidente di Commissione, che spesso il lavoro delle nostre Commissioni, per la forzata assenza di tantissimi componenti di queste, si presenta un poco squallido: non voglio aggiungere altri aggettivi a questo, che mi sembra già abbastanza significativo.

I miei emendamenti tendevano a far sì che, escludendosi dall'obbligo di essere membri delle Commissioni coloro che per evidenti ragioni non possono seguire i suoi lavori, si realizzasse una situazione in cui a questo squallore si potesse ovviare.

Evidentemente il deputato che è membro del Consiglio d'Europa o dell'Assemblea parlamentare europea, che è segretario di partito o ha comunque importanti responsabilità di partito, non potrà partecipare ai lavori delle Commissioni. È inutile che noi crediamo di potere obbligare un deputato che si trovi in quella situazione a seguire i lavori delle Commissioni: non verrà mai, come non è mai venuto...

Se si fosse limitato il numero dei componenti delle Commissioni, come da me proposto, questo inconveniente sarebbe stato in gran parte eliminato. Gli argomenti svolti in senso contrario dall'onorevole Bozzi hanno indubbiamente una certa validità ma, mi si consenta di dirlo, non mi hanno convinto.

L'onorevole Bozzi ha innanzitutto sostenuto che, accogliendosi la mia proposta, si priverebbe un deputato del diritto di far parte di una Commissione parlamentare. Se non che questa espropriazione, se così vogliamo chiamarla, avviene già di fatto nel momento in cui un deputato è nominato, ad esempio, ministro o sottosegretario e non può partecipare ai lavori delle Commissioni, facendosi conseguentemente sostituire da altro deputato. Ora non troverei nulla di strano se questa cosiddetta espropriazione avvenisse anche nei confronti di chi, avendo alte responsabilità all'estero o nel proprio partito, si trova in una situazione sostanzialmente analoga.

D'altra parte, mi preme sottolineare, ciò non significa in alcun modo privare il deputato del diritto di svolgere il lavoro legislativo: sarei l'ultimo a sostenere una simile tesi! Ma ciò riguarda soprattutto il lavoro dell'Aula, non quello delle Commissioni; tanto più che qualsiasi deputato può sempre intervenire, come è ben noto,

alle riunioni delle Commissioni in sede legislativa per esprimere il suo parere. Così chi fa parte, in ipotesi, della Commissione affari costituzionali non è espropriato del suo potere legislativo nei confronti delle Commissioni giustizia, affari esteri e così via. Non vi è dunque nessuna espropriazione o disparità di trattamento: si tratta solo di riconoscere una situazione di fatto, e in questo senso si pone appunto la mia proposta.

Non mi hanno nemmeno convinto le argomentazioni dell'onorevole Bozzi circa l'esigenza di mantenere il principio della rappresentatività delle Commissioni, esigenza che non sarebbe soddisfatta con i miei emendamenti. Certamente vi sarebbero alcune difficoltà a salvaguardare il principio della rappresentatività. Teniamo però presente che il Senato riesce a realizzare la rappresentatività tra i vari gruppi, avendo un numero di componenti che è pari alla metà dei nostri. Se poi facessimo le designazioni nelle Commissioni sulla base dei due terzi dei membri, eventualmente anche con quelle attenuazioni che fossero necessarie per i gruppi di minore rilievo numerico, non credo che si avrebbe alcun inconveniente grave.

Comunque, ritiro l'emendamento e manifesto la mia convinzione profonda che, sarà tra sei mesi, tra un anno o tra due anni, soprattutto dopo che avremo visto le conseguenze dell'applicazione del video, le mie proposte ritorneranno a galla e gli emendamenti saranno accolti in un'altra occasione. Non ne ho il minimo dubbio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quando si avranno le Commissioni in seduta pubblica con la televisione, vedrà, onorevole Lucifredi, che le sedute saranno affoliatissime e i membri della Commissione saranno tutti presenti. Io non sono così pessimista.

LUCIFREDI. Mi auguro che sia così.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta sostitutivo nel primo comma della parola « rappresentanti » con « membri ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi-Terrana accettato dalla Commissione, soppressivo nel primo comma della parola « possibilmente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso così modificato. (È approvato).

La Camera approva l'art. 20 (poi art. 19 T.C.) in data 3 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 6 emendamenti da parte dei dep. Greggi, Bozzi, Lucifredi (3) e Milani. Il dep. Greggi chiedeva con il suo emendamento che nel co. 1 venisse sostituito il termine « rappresentanti » dei Gruppi parlamentari con quello di « membri », giustificando tale sostituzione con il fatto che il termine usato dalla Giunta non sembrava corrispondere alla realtà giuridica costituzionale del rapporto tra i membri dei Gruppi parlamentari e la funzione legislativa che i commissari assolvono nelle rispettive Commissioni. Il secondo emendamento (Bozzi-Terrana) tendente a sopprimere al co. 1 la parola: « possibilmente » veniva svolto dal cofirmatario Terrana il quale affermava che, per comprendere il motivo dell'emendamento, bisognava tener conto dei co. 1 e 2 dell'articolo in esame. A suo modo di vedere quell'avverbio « possibilmente » non aveva ragione di sussistere poiché creava un equivoco già eliminato dalla lettura dei primi 2 commi dell'articolo stesso. I 3 emendamenti presentati dal dep. Lucifredi (V. stenografico) avevano lo stesso presupposto, e cioè ridurre il numero complessivo dei componenti delle Commissioni - sempre nel rispetto del principio della proporzionalità - ma facendo in modo che ogni Gruppo, ai fini della composizione delle Commissioni, designasse non tutti i suoi membri, ma i 2/3. Sottolineava tale posizione anche in relazione all'art. 65 Reg. che prevede per le Commissioni, in sede legislativa o redigente, la pubblicità dei lavori mediante un circuito televisivo interno. Per quanto riguarda l'ultimo degli emendamenti presentati dal dep. Milani si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'art. 12 Reg. Il rel. Rognoni, rispondendo, dichiarava di accettare l'emendamento Greggi. Il rel. Bozzi, a sua volta, aderiva all'emendamento Bozzi-Terrana e non accettava - viceversa - gli emendamenti Lucifredi per due ordini di motivi: in primo luogo perché la Giunta riteneva che dovesse essere conservato il principio generale per il quale ogni deputato fa parte di una Commissione; in secondo luogo perché la proposta modificativa del dep. Lucifredi avrebbe notevolmente danneggiato i Gruppi minori. Il dep. Lucifredi ritirava i suoi emendamenti mentre quelli presentati dai dep. Greggi (fatto proprio dalla Giunta) e Bozzi-Terrana venivano votati ed approvati.

Le Commissioni permanenti, la cui data di nascita può essere considerata l'estate del 1920 quando la Camera approvò, nelle sedute del 24 e 26 luglio e del 6 agosto, le relative modifiche al pro-

prio Regolamento, sono gli organi collegiali interni della Camera la cui composizione riproduce in forma ristretta quella del collegio maggiore (Assemblea plenaria). Tali Commissioni, costituite in modo da rappresentare ciascuna proporzionalmente tutti i Gruppi parlamentari, svolgono funzioni di preparazione o di decentramento. Secondo il co. 1 dell'articolo in esame dopo le designazioni dei Gruppi, integrate con le assegnazioni disposte dal Presidente, le Commissioni sono costituite e divengono – ipso facto – veri e propri organi della Camera, limitando i propri rapporti con i Gruppi che le hanno formate alle materie espressamente previste dal Regolamento (co. 3 e 7). Infine, la semplice designazione dei membri delle Commissioni da parte dei Gruppi parlamentari ha efficacia immediata non essendo prevista nemmeno una ratifica formale da parte dell'Assemblea.

Per una migliore informazione storico-critica dell'istituto delle Commissioni parlamentari il lettore potrà utilmente consultare il Longi, Le Commissioni parlamentari e la Costituzione.

.

en de la companya de la co

ARTICOLO 20

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE STATE OF T

T. C.

ART. 20.

- 1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
- 2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.
- 3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del precedente comma.
- 4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
- 5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

T. O.

ART. 21.

- 1. Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
- 2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candi-

dati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, fra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

- 3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; a parità di voti si applica il comma precedente.
 - 4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
- 5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

N.R.

Il primo comma riproduce il comma quarto dell'attuale articolo 27. I commi 2, 3 e 4 disciplinano il procedimento per l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione, recependo la prassi consolidata. L'ultimo comma riproduce il primo comma del vigente articolo 29.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 27. co. 4 seconda parte.

ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

ART. 29. co. 1.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

La Camera approva l'art. 21 (poi art. 20 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 3 febbraio 1971.

L'articolo in esame sancisce la norma, già collaudata nella prassi, che applica, per l'elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni, le stesse regole che valgono per l'elezione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Quindi, anche nel silenzio della norma, deve ritenersi costituito un ufficio di presidenza provvisorio, con gli stessi criteri usati per la costituzione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea plenaria. (V. anche appendice pag. 1157, p. 2).

ARTICOLO 21

T. C.

ART. 21.

- 1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.
- 2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

T. O.

ART. 22.

- 1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.
- 2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale.

N.R.

La norma è stata introdotta allo scopo di definire le attribuzioni dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare.

Di particolare rilievo è la previsione della convocazione dei rappresentanti designati in ciascuna Commissione dai Gruppi: tale disposizione è volta a consentire un contatto fra il presidente della Commissione e i Gruppi non rappresentati nell'ufficio di presidenza, anche al di fuori dell'ipotesi della organizzazione dei lavori (articolo 26) dove tale contatto è previsto istituzionalmente.

T. M. [Identico]

T. A. [Manca]

La Camera approva l'art. 22 (poi art. 21 T.C.) al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 3 febbraio 1971.

Per quanto attiene al co. 1 dell'articolo in esame la dottrina e la prassi sono state concordi, fino ad oggi, nell'attribuire al presidente di Commissione larghissimi poteri discrezionali per quanto riguardava l'organizzazione dei lavori. Il nuovo Regolamento, che prevede all'art. 13 la Conferenza dei presidenti di Gruppo (alla quale peraltro possono essere invitati - co. 2 - i presidenti delle Commissioni), mentre ha parzialmente ristretti i poteri concernenti la materia della programmazione dei lavori ha, nel contempo, formalizzato il contenuto di fatto dei poteri generali del presidente di Commissione. Il presidente dirige le sedute delle Commissioni esercitando funzioni analoghe a quelle del Presidente dell'Assemblea plenaria pur avendo minori poteri per quanto concerne la materia disciplinare. Per quanto riguarda l'ultima parte del comma in questione si rinvia alle osservazioni contenute nella nota dei relatori. Il co. 2 dell'articolo disciplina le funzioni dei vicepresidenti e dei segretari che corrispondono, all'incirca, a quelle degli analoghi organi assembleari.

,

ARTICOLO 22

T. C.

ART. 22.

- 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
 - I. Affari costituzionali Organizzazione dello Stato Regioni Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
 - II. Affari della Presidenza del Consiglio Affari interni e di culto - Enti pubblici.
 - III. Affari esteri Emigrazione.
 - IV. Giustizia.
 - V. Bilancio e programmazione Partecipazioni statali.
 - VI. Finanze e tesoro.
 - VII. Difesa.
- VIII. Istruzione e belle arti.
 - IX. Lavori pubblici.
 - X. Trasporti e aviazione civile Marina mercantile Poste e telecomunicazioni.
 - XI. Agricoltura e foreste.
- XII. Industria e commercio Artigianato Commercio con l'estero.
- XIII. Lavoro Assistenza e previdenza sociale Cooperazione.
- XIV. Igiene e sanità pubblica.
- 2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
- 3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione di progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

T. O.

ART. 23.

- 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
 - I. Affari costituzionali Ordinamento generale dello Stato Regioni, province e comuni.
 - II. Affari della Presidenza del Consiglio Affari interni e di culto - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
 - III. Affari esteri e della Comunità europea Commercio con l'estero.
 - IV. Giustizia.
 - V. Bilancio e programmazione.
 - VI. Finanze e tesoro.
- VII. Difesa.
- VIII. Istruzione e belle arti Ricerca scientifica Spettacolo -Attività sportive.
 - IX. Lavori pubblici.
 - X. Trasporti e aviazione civile Marina mercantile Poste e telecomunicazioni.
 - XI. Agricoltura e foreste.
- XII. Industria Partecipazioni statali Commercio Artigianato Turismo.
- XIII. Lavoro Assistenza e previdenza sociale Cooperazione Emigrazione.
- XIV. Igiene e sanità pubblica.
- 2. La Camera può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
- 3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede

consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 97. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni conoscitive, di controllo e di indirizzo, secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chiede, entro la seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

N.R.

Rispetto all'attuale distribuzione di competenze fra le Commissioni permanenti la norma introduce le seguenti principali modifiche:

- a) la Commissione affari costituzionali acquista una competenza generale sulle autonomie locali (regioni, province, comuni); assume poteri consultivi in relazione ai problemi di competenza normativa e alle questioni di legislazione generale dello Stato (cfr. articolo 77 seguente); perde la disciplina generale del rapporto di pubblico impiego (che passa alla II Commissione Interni);
- b) la Commissione affari interni, oltre alle modifiche segnalate sub a), sub e) e sub f), perde la generica competenza in materia di « enti pubblici », in quanto le questioni riguardanti gli enti pubblici territoriali sono attribuite alla I Commissione, mentre per le altre categorie di enti pubblici, si intende (cfr. ad esempio il seguente articolo 144) che le relative questioni sono attribuite alle singole Commissioni competenti per materia;
- c) per la Commissione affari esteri, si è fatta specifica menzione delle questioni concernenti la Comunità europea, nello intento di sottolinearne gli aspetti differenziali rispetto alla politica internazionale generale. Per gli affari comunitari, per altro, la competenza della III Commissione va coordinata, secondo direttive del Presidente della Camera, con quelle delle singole Commissioni e della Commissione speciale prevista dall'articolo 122, secondo comma (cfr. anche articoli 121 e 123).

Inoltre la Commissione esteri perde la materia dell'emigrazione, attribuita alla Commissione lavoro, mentre acquista la competenza in materia di commercio con l'estero, sottratta alla XII Commissione industria;

- d) la Commissione bilancio acquista la competenza generale in materia di programmazione, del resto già esercitata in via di prassi, mentre perde la competenza in materia di partecipazioni statali, che viene attribuita alla XII Commissione industria;
- e) alla Commissione istruzione sono attribuite specifiche competenze in relazione ai settori della ricerca scientifica, dello spettacolo e delle attività sportive, in ragione dei valori culturali ed educativi inerenti a tali materie;
- f) in relazione all'esigenza di avere una valutazione unitaria dell'andamento dei fatti produttivi sia nel settore pubblico sia in quello privato, la Giunta è addivenuta alla proposta di attribuire alla XII Commissione industria competenza anche in materia di partecipazioni statali; alla Commissione industria si è altresì attribuita competenza in materia turistica per i riflessi industriali o artigianali che ha questo settore.

Circa la XI Commissione agricoltura, la Giunta ne propone il mantenimento solo in via provvisoria, sino al momento della piena assunzione da parte delle regioni delle competenze ad esse spettanti in materia agricola.

Nella presente norma sono ancora da segnalare: al comma terzo, la classificazione dei vari tipi di attività funzionali delle Commissioni e, al comma quarto, la previsione generale di una struttura delle Commissioni ripartita per Comitati.

T. M.

ART. 23.

- 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
 - I. Affari costituzionali Organizzazione dello Stato Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
 - II. Affari della Presidenza del Consiglio Affari interni e di culto - Enti pubblici.
 - III. Affari esteri Emigrazione.
 - IV. Giustizia.
 - V. Bilancio e programmazione Partecipazioni statali.
 - VI. Finanze e tesoro.

energe († 1905) dage fan de de een een de ee

- VII. Difesa.
- VIII. Istruzione e belle arti.
 - IX. Lavori pubblici.

- X. Trasporti e aviazione civile Marina mercantile Poste e telecomunicazioni.
- XI. Agricoltura e foreste.
- XII. Industria e commercio Artigianato Commercio con l'estero.
- XIII. Lavoro Assistenza e previdenza sociale Cooperazione.
- XIV. Igiene e sanità pubblica.
 - 2. Identico.
 - 3. Identico.
- 4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione. Ciascun componente della Commissione può chiedere entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

T. A.

ART. 30. co. 1-2.

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. Affari costituzionali Organizzazione dello Stato Regioni
 Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II. Affari della Presidenza del Consiglio Affari interni e di culto Enti pubblici.
- III. Affari esteri Emigrazione.
- IV. Giustizia.
- V. Bilancio e Partecipazioni statali.
- VI. Finanze e tesoro.
- VII. Difesa.
- VIII. Istruzione e belle arti.
 - IX. Lavori pubblici.
 - X. Trasporti e aviazione civile Marina mercantile Poste e telecomunicazioni.
 - XI. Agricoltura e foreste.
- XII. Industria e commercio Artigianato Commercio con l'estero.
- XIII. Lavoro Assistenza e previdenza sociale Cooperazione.
- XIV. Igiene e sanità pubblica.

Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

ART. 31. co. 10.

La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

Seduta antimeridiana di mercoledì 3 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LUZZATTO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, Relatore. Vorrei invitare gli onorevoli Caprara e Mussa Ivaldi a non insistere sui loro emendamenti, relativi alle attribuzioni di competenza delle Commissioni permanenti, ricordando quello che ebbi l'onore di esporre nella replica conclusiva nella discussione di lunedì 1º febbraio a nome della Giunta.

La Giunta del regolamento ha discusso molto a lungo la questione delle attribuzioni di competenza alle Commissioni e sulle conclusioni, cui si è pervenuti, non vi fu l'accordo di tutti i componenti la Giunta. Si è infatti ritenuto che l'attuazione dell'ordinamento regionale, in un tempo presumibilmente e sperabilmente breve, abbia la conseguenza di portare non solo al trasferimento di talune competenze dall'amministrazione centrale a quella regionale, ma anche ad una modificazione dell'amministrazione centrale, degli stessi ministeri, per cui possano alcuni o scomparire o essere diversamente denominati o diversamente raggruppati.

Di conseguenza la maggioranza della Giunta ritenne che fosse preferibile rinviare la questione della attribuzione delle competenze alle Commissioni a un momento successivo, ribadendo a questo proposito il punto di vista, che a nome della Giunta io stesso ho avuto l'onore di esporre, che questo regolamento nuovo non si considera un punto di arrivo ma un punto di partenza che dovrà essere adeguato secondo l'esperienza.

Fu detto in Giunta che si spera tra un anno di essere in grado di meglio ridistribuire le competenze delle Commissioni e quindi di attendere. Richiesto dai colleghi della Giunta, ho fatto questa dichiarazione preliminare per vedere se gli onorevoli proponenti di emendamenti sono d'accordo di non aprire la discussione su questo punto, che altrimenti porterebbe anche molte altre cose, perché è stato un punto di arrivo della Giunta questo di dire: lasciamo tutto così come è per il momento, affronteremo il problema in un periodo successivo. Se cominciamo a portare delle modificazioni, certamente altre ne seguirebbero e la questione verrebbe complicata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« Al comma 1, punto I, sostituire le parole: Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, con le parole: province, comuni.

Al punto II, sostituire le parole: Enti pubblici, con le parole: Disciplina generale del pubblico impiego.

Al punto V, sopprimere le parole: Partecipazioni statali.

Dopo il punto XIV, aggiungere il seguente: XV Partecipazioni statali ».

23. 11.

Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Praticamente consento per quanto riguarda il punto II e il punto V dell'emendamento, ma per quanto riguarda il punto XIV, mi pare che l'argomento della competenza regionale non sia così pertinente come invece è chiaro per tutti gli altri argomenti. Del resto questo emendamento al punto XIV è stato presentato anche dal gruppo del PCI, ma non so se poi esso è stato assorbito o ad esso si è rinunziato. Mi pare che questa posizione sia molto giusta e valida e consiste nella opportunità di stabilire una Commissione soltanto per le partecipazioni statali. Non conosco i motivi per i quali il gruppo del PCI ha rinunciato a questa posizione. Per quanto ci riguarda, vorrei che almeno su questo punto la Giunta riflettesse sulla opportunità di aderire alla richiesta del gruppo comunista e, molto più modestamente, anche nostra.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« Al comma 1., punto V., sostituire le parole: Bilancio e programmazione, con le parole: Bilancio, programmazione e ricerca scientifica e tecnologica ».

23. **2.**

Mussa Ivaldi Vercelli, Di Primio, Ballardini.

L'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli ha facoltà di svolgerlo.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Anzitutto ho notato con sodisfazione che la Giunta ha già accolto il depennamento da me proposto della competenza sulla ricerca scientifica dalla VIII Commissione (Istruzione), che avrebbe confermato e stabilizzato la sudditanza della ricerca all'Università con tutti gli inconvenienti ben noti, su cui non insisto, e avrebbe rappresentato un passo indietro rispetto alla legislazione vigente che pone il presidente del CNR sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta ora di tradurre in termini di azione parlamentare questi stessi concetti informatori della legislazione vigente che sono già operanti attribuendo la ricerca alla stessa Commissione che ha la responsabilità della programmazione, essendo la ricerca stessa, come le partecipazioni statali, un elemento operativo chiave della programmazione stessa. Una politica della ricerca non può essere vista che sotto l'angolazione programmatica dell'economia e del processo produttivo.

Noto che nel testo proposto ora dalla Giunta la voce relativa alla ricerca scientifica non figura in nessuna Commissione. A me pare che questa sia una lacuna che debba essere colmata. Infatti, anche data come provvisoria questa decisione, non ha senso che il Parlamento ignori questa voce essenziale nella nostra economia, nella nostra civiltà. Bisogna quindi inserirla da qualche parte, e mi pare che la collocazione giusta sia proprio quella che ho proposto, collocazione che è conforme, ripeto, allo spirito della legislazione vigente, anche ai fini dei lavori parlamentari. Insisto quindi perché il mio emendamento venga considerato.

PRESIDENTE. E stato presentato il seguente emendamento: All'emendamento Lattanzi 23. 8, aggiungere: e sostituire l'ultimo periodo del n. 4 con il seguente:

« Esse sono sottoposte alla deliberazione plenaria, la quale, se non sorgono opposizioni, vi provvede con unica votazione sul testo nel suo complesso ».

La Loggia, Sinesio, Bosco, Ciccardini, Speranza, Boffardi Ines.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Questo mio subemendamento attiene ad una questione che sorgerà anche a proposito di successivi articoli e che riguarda i rapporti tra la norma di cui all'articolo 72 della Costituzione e le norme del regolamento.

Come è noto, l'articolo 72 della Costituzione stabilisce, con una norma assolutamente inderogabile, che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, articolo per articolo.

Il nostro regolamento vigente prevede il modo in cui le Commissioni si costituiscono e in cui debbono funzionare; anche il testo del nuovo regolamento, nella parte già approvata, prevede la costituzione delle Commissioni, il modo di elezione dei propri organi ed il loro funzionamento.

L'ultimo comma dell'articolo 23 prevede la creazione di comitati ristretti e sostanzialmente prevede che le relazioni di questi comitati, ove non vi sia una richiesta appositamente avanzata da un deputato nel termine di due giorni o nella seduta successiva alla loro distribuzione, si intendano approvate, senza che su di esse vi sia stata una delibera, anche soltanto formale, anche soltanto sul testo considerato nel suo complesso, da parte della Commissione.

Io ritengo, signor Presidente, che questo sistema non sia conforme alla norma dell'articolo 72 della Costituzione, che vuole riferita alla responsabilità della Commissione nel suo complesso la votazione. È per tale motivo che ho presentato, assieme ad altri colleghi, questo subemendamento, che in verità non innova molto, ma che tuttavia fa in modo che sia riferita alla responsabilità collegiale della Commissione, sia pure con il voto finale sul testo nel suo complesso – ove non sorgano opposizioni – la relazione del sottocomitato.

Il problema, dicevo, tornerà ancora a proposito di altri articoli, ma di questo riparlerò al momento opportuno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4., sostituire le parole: per l'esame degli affari di loro competenza, con le parole: per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

23. 8. Lattanzi, Passoni.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'emendamento Lucifredi 23. 5 deve intendersi assorbito dall'attuale testo del comma 4 proposto dalla Commissione.

LUCIFREDI. Gliene do atto, signor Presidente.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei brevemente esprimere un mio punto di vista, signor Presidente, sugli emendamenti presentati a questo articolo, non come componente della Giunta del regolamento ma a titolo personale.

Vorrei innanzitutto precisare agli onorevoli Caprara e Mussa Ivaldi Vercelli che la Giunta, con la sua formulazione, non intende rigettare alcun emendamento: questo sia ben chiaro. Numerosi componenti della Giunta, infatti, avevano presentato in quella sede vari emendamenti all'attuale quadro di composizione delle Commissioni.

La Giunta propone il congelamento dell'attuale situazione di distribuzione delle Commissioni sino a un periodo stabilito, che è stato previsto in un anno; se quindi noi vogliamo ipotizzarlo anche con una data, può essere stabilita quella della scadenza del termine biennale delle Commissioni.

Non è la prima volta, del resto, che sono state create o modificate alcune Commissioni, senza con ciò apportare una rivoluzione generale nella distribuzione dei parlamentari.

Il motivo è stato già esposto dal relatore onorevole Luzzatto sia nella sua esposizione introduttiva sia in apertura di questa discussione; può accadere, cioè, che attraverso l'esperimento regionale si determinino modifiche e ripercussioni anche nell'amministrazione centrale, e quindi spostamenti di materia. Niente altro che questo è stato ipotizzato.

In verità – diciamolo chiaramente – si è giunti a questa determinazione anche per una comodità di soluzione, allo stato attuale del problema, data la difficoltà di orientare una maggioranza e della Giunta e, credo, anche della stessa Assemblea, verso determinate soluzioni.

Una delle questioni che appunto formavano oggetto di questa discussione era quella cui faceva cenno l'onorevole Caprara, circa l'istituzione di una Commissione ad hoc per le partecipazioni statali, sulla quale vari componenti della Giunta erano favorevoli, me compreso.

In questo rimaneggiamento, comunque, si è ritenuto di adottare questa situazione di congelamento.

Solo con questa impostazione e con questa precisazione la proposta della Giunta può ritenersi accettabile e credo debba essere accettata. Se, viceversa, si volesse interpretare questa proposta come una decisione contraria a questo o a quell'emendamento, a carattere definitivo, si falserebbe – io credo – la posizione effettiva e la decisione cui è pervenuta la Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23?

LUZZATTO, Relatore. Per quel che riguarda gli emendamenti al comma 1., non posso che ripetere l'invito prima rivolto a nome della Giunta. Non è che sia stata respinta questa o quella proposta, ma si è soltanto deciso, ad un certo punto, di lasciare tutto immutato, così com'è disciplinato dall'attuale regolamento. E questo significa appunto non cambiare nulla.

ROBERTI. Allo stato attuale.

LUZZATTO, Relatore. Allo stato attuale ed in vista di un riesame successivo.

Per quanto riguarda l'emendamento Lattanzi, la Giunta ha ritenuto che esso non sia necessario, in quanto il concetto in esso espresso è da considerare già implicito nella dizione attuale. Infatti, quando al n. 4 si dice che i Comitati permanenti sono istituiti « per l'esame degli affari di loro competenza », la Giunta ha inteso includere nella parola « affari » tutte le competenze, sia quelle legislative, sia quelle di controllo. Dico questo nel convincimento che l'emendamento Lattanzi voglia esprimere questo concetto. Pertanto, la Giunta ritiene di non potere esprimere parere favorevole a questo emendamento proprio perché lo ritiene non necessario, ribadendo che le competenze di cui esso si occupa sono implicitamente comprese nella formulazione proposta dalla Giunta.

L'emendamento Lucifredi, come ella ha detto, signor Presidente, è da ritenersi assorbito.

Sul subemendamento La Loggia riferirà il relatore onorevole Rognoni.

PRESIDENTE. Onorevole Rognoni?

ROGNONI, Relatore. Il subemendamento La Loggia porta avanti l'esigenza di imputare alla Commissione la relazione del Sottocomitato. Si tratta, indubbiamente, di un'esigenza giusta. La Commissione, però, ha ritenuto a questo riguardo di adottare una procedura, diciamo così, implicita, nel senso che se i componenti della Commissione non ritengono di investire la Commissione plenaria, allora la relazione deve intendersi approvata e non può che essere imputata, come tale, alla Commissione.

Peraltro, per venire incontro ad una maggiore esigenza di pubblicità (anche se la relazione, una volta trasmessa a tutti i componenti della Commissione, non può che essere intesa come nota ai medesimi), la Commissione propone di aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione », le seguenti: « e di esse viene fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva ». In questo modo si creerebbe un altro stimolo per la eventuale iniziativa della Commissione.

In conclusione, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario a questo subemendamento e propone a sua volta lo emendamento aggiuntivo che ho dianzi enunciato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 23. 11, non accettato dalla Commissione?

CAPRARA. Considerato che i gruppi che hanno presentato per primi emendamenti di questo tipo (come ad esempio il gruppo comunista) sull'istituzione di una Commissione per le partecipazioni statali li hanno poi ritirati, anche noi ritiriamo il nostro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Mussa Ivaldi, mantiene il suo emendamento 23. 2, non accettato dalla Commissione?

MUSSA IVALDI VERCELLI. Signor Presidente, desidero fare una premessa. Il mio emendamento mirava non già a un rimaneggiamento ma al riempimento di una lacuna. Il fatto che un documento importante, come è quello che consideriamo, che illustra l'attività del Parlamento italiano, ignori un elemento fondamentale come questo, altro non può significare che perpetuare l'attuale stato di carenza di una politica della ricerca scientifica che è elemento di fondamentale importanza nell'epoca nella quale viviamo. Per questo motivo, piuttosto di correre il rischio di vedere questo emendamento fondamentale rifiutato dalla Camera, sarei costretto a ritirarlo qualora da parte della Giunta queste mie ultime considerazioni non venissero recepite.

Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che non si tratta di aumentare per adesso il lavoro della quinta Commissione. Infatti è ben raro che problemi riguardanti la ricerca scientifica vengano trattati in questa sede. Questa è una grossa lacuna nel Parlamento e il vedere che questa lacuna viene in certo qual modo « messa in carta da bollo » mi dà enorme dispiacere come parlamentare e come umile cultore della ricerca scientifica.

PRESIDENTE. La Commissione insiste sul suo parere contrario all'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli?

ROGNONI, Relatore. Insisto, signor Presidente.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, accetta la nuova formulazione proposta dalla Commissione al suo emendamento all'emendamento Lattanzi 23. 8?

LA LOGGIA. Signor Presidente, non accetto la nuova formulazione proposta dalla Commissione e, se ella me lo consente, vorrei dirne la ragione. La delibera della Commissione non deve essere né presunta né eventuale. Per rispettare il testo della Costituzione occorre che vi sia una delibera della Commissione formalmente assunta, una delibera non in via eventuale o in via presunta, ma in via normale. A questo scopo assolve appunto il mio subemendamento. Ritengo che la soluzione proposta dalla Giunta – e con questo non voglio mancarle di rispetto – non sia riguardosa del disposto dell'articolo 72 della Costituzione. Insisto quindi sul mio subemendamento, salvo che la Giunta ritenga di prenderlo in considerazione.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto?

LUZZATTO, Relatore. Signor Presidente, la Giunta non può modificare l'avviso già espresso dall'onorevole Rognoni. Prima di tutto vorrei far presente che già per i pareri si è sempre fatto così. Ciò che è necessario è la titolarità della determinazione, che spetta alla Commissione e mai ad un organo delegato. Ma se la Commissione organizza i suoi lavori al suo interno e i comitati che essa forma lavorano, viene data una procedura certa, per cui un singolo può chiedere la deliberazione. È anche da considerare il comportamento dei singoli membri. L'onorevole Bozzi, che in questo momento si è assentato, quando si parlava di questo, da quell'amministrativista che è, diceva che si può dare l'approvazione non solo alzando la mano, ma anche con fatti concludenti, con un comportamento. Tutti i componenti ricevono la relazione e ne viene data menzione nell'ordine del giorno. Alla seconda seduta successiva un solo componente può richiedere il dibattito. Se nessuno lo fa dopo aver ricevuto il testo e averlo visto all'ordine del giorno è segno che approva. La determinazione del comitato diventa determinazione della Commissione attraverso questo comportamento concludente di tutti i suoi membri. La Giunta insiste su questo sia perché, per i motivi che ho già esposto, ritiene che non vi siano ostacoli di ordine costituzionale sia per una ragione di ordine concreto. Infatti con la riforma del regolamento che noi stiamo proponendo i compiti delle Commissioni sono di molto allargati. Le funzioni di controllo, ad esempio, alle quali ho avuto testé motivo di riferirmi, attribuiranno alle Commissioni un nuovo onere aggiuntivo rispetto al lavoro che hanno fatto fino ad ora, attraverso le proposte di modifica alla parte terza del regolamento. Come si potrebbe pensare che si possa far tutto in Commissione? È necessario che il lavoro sia condotto più agilmente attraverso comitati istituiti all'interno delle Commissioni. Ci sembra pertanto che il testo della Giunta assicuri l'accoglimento della volontà di tutti.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, mantiene dunque il suo emendamento all'emendamento Lattanzi 23. 8?

LA LOGGIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

GRANZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Faccio mio l'emendamento Lattanzi 23. 8 e, poiché attraverso le parole dell'onorevole Luzzatto, la Giunta ha interpretato in modo esatto il suo significato, che era appunto di chiarire che nelle Commissioni sono accolte tutte le funzioni, comprese quella di controllo, non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore al quarto comma dell'articolo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato. (E approvato).

La Camera approva l'art. 23 (poi art. 22 T.C.) in data 3 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Caprara, Mussa Ivaldi Vercelli e Lattanzi. Il rel. Luzzatto invitava i dep. Caprara e Mussa Ivaldi Vercelli a non insi-

stere sui loro emendamenti, relativi alle attribuzioni di competenza delle Commissioni permanenti, dato che la maggioranza della Giunta - tenendo conto della recente attuazione dell'ordinamento regionale - aveva ritenuto preferibile rinviare tale questione ad un momento successivo, lasciando provvisoriamente inalterate le competenze attuali. Dopo tale dichiarazione il dep. Caprara insisteva perché del suo emendamento fosse conservata solo l'ultima parte tendente ad istituire una Commissione (« XV ») esclusivamente competente per le partecipazioni statali. Dal canto suo, il dep. Mussa Ivaldi Vercelli chiedeva che al co. 1 punto V, venissero sostituite la parole: «Bilancio e programmazione economica» con le parole: « Bilancio, programmazione e ricerca scientifica e tecnologica». Giustificava tale posizione rilevando che nel testo proposto dalla Giunta la voce relativa alla ricerca scientifica non figurava in nessuna Commissione e che, a suo modo di vedere, tale lacuna doveva essere colmata. In assenza dei firmatari dell'emendamento Lattanzi, di cui si doveva, pertanto, considerare implicita la rinuncia allo svolgimento, prendeva la parola il dep. La Loggia il quale proponeva un sub-emendamento all'emendamento Lattanzi, inteso ad attribuire alla responsabilità collegiale della Commissione la relazione del comitato permanente mediante il voto finale sul testo complessivo formulato da tale comitato se non sorgessero opposizioni. Parlava, quindi, a titolo personale il dep. Roberti affermando che la Giunta non intendeva rigettare alcun emendamento ma proponeva il congelamento dell'attuale distribuzione di competenze fra le Commissioni fino ad un periodo stabilito, previsto in un anno. Il rel. Luzzatto, per quanto riguardava gli emendamenti al co. 1, ripeteva l'invito prima rivolto a nome della Giunta ed esprimeva parere sfavorevole all'emendamento Lattanzi. Il rel. Rognoni parlando sul sub-emendamento La Loggia, pur rilevando che si trattava di una giusta esigenza, esprimeva parere contrario nel merito. Peraltro, per venire incontro ad una maggiore esigenza di pubblicità, la Giunta proponeva di aggiungere, al co. 4, dopo le parole: « le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione », le seguenti: « e di esse viene fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva». Mentre i dep. Caprara e Mussa Ivaldi Vercelli ritiravano i loro emendamenti, il dep. La Loggia insisteva per il mantenimento del suo subemendamento, che veniva votato e respinto. Dopo che il dep. Granzotto faceva suo l'emendamento Lattanzi, il Presidente poneva in

votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta al co. 4 dell'articolo, che veniva quindi approvato.

Il co. 1 dell'articolo determina la sfera di competenza di ciascuna Commissione in guisa che tale sfera coincida - sia pure in modo abbastanza elastico – con quella di competenza dei ministeri. Il co. 2, a sua volta, prevede la costituzione di Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi. Nella pratica si ricorre ad una Commissione ad hoc quando il progetto di legge oggetto di esame in sede referente o di approvazione in sede legislativa coinvolga la competenza di più Commissioni permanenti. La struttura e il funzionamento di queste Commissioni non differiscono da quelli delle Commissioni permanenti, con l'ovvia esclusione dell'elemento temporale dato che le Commissioni speciali, per la loro stessa natura, oltre a non essere soggette ad un periodico rinnovamento, cessano con l'esaurimento della funzione per la quale erano state costituite. L'ultimo comma dell'articolo prevede l'istituzione in seno alle Commissioni di comitati permanenti, per gli esami di taluni affari di loro competenza. (V. anche appendice pag. 1157, p. 3).

.